3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 giugno 2010** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. **30.**

Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valla d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione. . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. **31.**

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74). . . . . . Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. **24.**

Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti. . . . . . Pag. 4

LEGGE STATUTARIA 13 novembre 2009, n. **2.**

Modifica agli artt. 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte). . . . . . Pag. 8

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2009, n. **17/R.**

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)». . . . . . Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. **0224/Pres.**

Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio. . . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. **0225/Pres.**

Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002). . . . . . Pag. 20

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. **50.**

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. **51.**

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. . . . . . Pag. 23

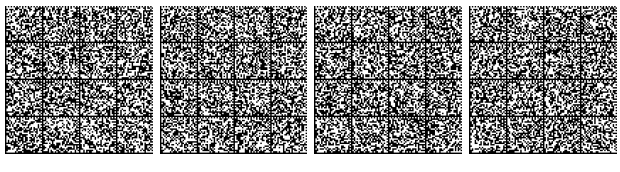

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. **30.**

Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valla d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 1º settembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:
(Omissis).

09R0724

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. **31.**

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

(Publicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 7-bis

1. Al comma 3 dell'art. 7-*bis* della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1º dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: «da effettuarsi a cura della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della struttura regionale competente».

2. Il comma 4 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora dall'esito dell'accertamento, disposto ai sensi del comma 3, risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l'esercizio in Valle d'Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, dispone nei confronti del richiedente l'applicazione di misure compensative o di sistemi di vigilanza. All'applicazione delle misure compensative provvede l'AVMS, mentre all'applicazione dei sistemi di vigilanza provvedono le Scuole di sci autorizzate operanti nel comprensorio interessato dall'esercizio temporaneo della professione.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 44/1999, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS redige e aggiorna annualmente la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e la trasmette alla struttura regionale competente entro il 31 agosto di ogni anno.».

4. Il comma 5 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 44/1999 è abrogato.

5. Al comma 6 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «di misure compensative» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi di vigilanza».

6. Dopo il comma 6 della legge regionale n. 44/1999, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il maestro di sci straniero già in possesso del decreto di idoneità permanente rilasciato dall'assessore regionale competente in materia di turismo, può esercitare temporaneamente la professione in Valle d'Aosta a condizione che:

a) permanga l'autorizzazione all'esercizio della professione nello Stato di provenienza;

b) si sottoponga ad un aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6;

c) sia in possesso di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, valida sul territorio nazionale.».

7. Il comma 7 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 44/1999 è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 8

1. Dopo la lettera *d)* del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999, è inserita la seguente:

«*d*-bis) una sezione relativa alla certificazione Eurosécurité;».

2. Dopo la lettera *d*-bis) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999, introdotta dal comma 1, è inserita la seguente:

«*d*-ter) per le sole discipline alpine di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, una sezione relativa alla certificazione Eurotest;».

3. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«5. Le prove di esame comprendenti la sezione tecnica, didattica, teorico-culturale, linguistica e quella relativa alla certificazione Eurosécurité sono superate qualora il candidato raggiunga la sufficienza in ciascuna delle cinque sezioni. L'Eurotest è superato con riferimento ai parametri determinati a livello europeo per la sua valutazione.».

Art. 3.

Modificazione all'art. 11

1. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1999 le parole: «del servizio d'igiene e sanità pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 14-bis

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 44/1999, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. (*Divisa professionale).*— 1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale devono adottare, nello svolgimento della loro attività, la divisa professionale ufficiale individuata dall'AVMS .».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 23

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite dall'AVMS e comunicate alla struttura regionale competente che ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1999 è abrogato.

Art. 6.

Modificazioni all'art. 24

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo professionale, identificandone i responsabili» sono sostituite dalle seguenti: «dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25 tramite redazione di verbali di contestazione, in caso di esercizio abusivo della professione accertato o di mancato rispetto delle disposizioni della presente legge».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 25

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «di cui agli artt. 7 e 7-*bis*, commi 3, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli artt. 7 e 7-*bis*, commi 3 e 4».

2. Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1999 sono abrogate.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 28

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 44/1999, le parole: «per l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la verifica».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 44/1999, dopo le parole: «per istruttori tecnici nazionali e/o regionali nonché» sono inserite le seguenti: «delle sole spese di iscrizione alla selezione e ai corsi».

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'AVMS provvede agli adempimenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 44/1999, introdotto dall'art. 1, comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 ottobre 2009.

ROLLANDIN

09R0842

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. **24.**

Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e obiettivi

1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

2. Al fine di accrescere l'efficacia complessiva delle iniziative in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela.

Art. 2.

Azioni regionali

1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole.

2. In particolare la Regione:

a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l'impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti;

b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;

c) promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;

d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attività volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore;

f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l'acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;

g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;

h) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in età scolare;

i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari

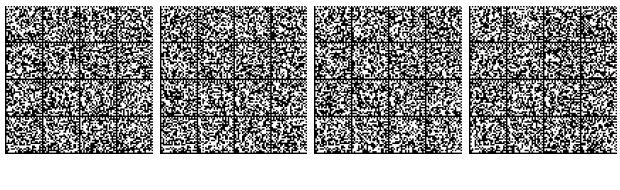

pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attività svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico.

3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o società controllate assoggettate al vincolo di organicità, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l'Università o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attività di cui al comma 2.

4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

Art. 3.

Atti a valenza programmatica

1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorità d'intervento in campo consumeristico.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attività annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarietà, le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Il programma di attività annuale prevede i seguenti tipi di intervento:

a) sportelli d'informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori;

b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'art. 2, comma 3;

c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica;

d) contributi finalizzati al sostegno dell'azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Art. 4.

Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti

1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 6.

2. Compete alla Consulta di:

a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;

b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;

c) sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

d) proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;

f) designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;

g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art. 5, comma 3.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 5.

Funzionamento della Consulta

1. I membri della Consulta di cui all'art. 4, comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni dei consumatori e degli utenti, all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l'intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.

2. La cancellazione dell'associazione dei consumatori e degli utenti dall'elenco di cui all'art. 6 comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante da essa designato.

3. La Consulta è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti.

4. Le modalità di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dettate dalla Giunta, con la deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell'organismo.

5. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali. Possono altresì partecipare i Consiglieri regionali.

6. La Consulta è validamente costituita con la nomina della metà più uno degli aventi titolo.

7. La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà diritto al rimborso delle spese sostenute.

8. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria.

Art. 6.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;

b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

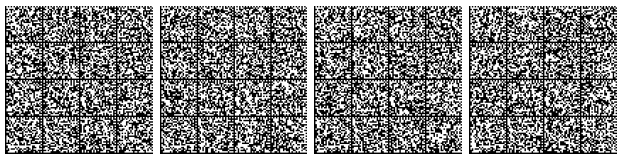

d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;

e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;

f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'art. 11, comma 1;

g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *g)*, sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con le modalità di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.

5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco è verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall'associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio.

7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.

8. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.

Art. 7.

Sportelli del consumatore

1. La Giunta regionale, con appositi finanziamenti, favorisce la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, al fine di fornire al cittadino informazioni e consulenza su problemi specifici o su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. La deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, stabilisce:

a) i requisiti minimi di capacità economica ed organizzativa che le associazioni dei consumatori e degli utenti devono possedere per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;

b) i requisiti minimi di carattere strutturale ed organizzativo che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;

c) il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti territoriali nei quali insediarli;

d) l'ammontare della contribuzione, che non può in ogni caso superare il 90 per cento delle spese ammissibili, nonché il periodo, non inferiore al biennio, al quale rapportarla;

e) le modalità ed i criteri di scelta dell'associazione dei consumatori e degli utenti beneficiaria che prevedono l'attivazione di una procedura pubblica di selezione dell'offerta migliore sotto il profilo del servizio offerto;

f) l'eventuale previsione di un limite al numero degli sportelli finanziabili per singola associazione dei consumatori e degli utenti.

3. La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la verifica della corretta gestione degli sportelli e definisce le penali da applicare in caso di inottemperanza alle modalità di gestione concordate.

4. Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione dall'elenco di cui all'art. 6 per un periodo non inferiore ad anni uno.

5. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui all'art. 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli volto a misurare il livello di soddisfazione dei consumatori per il servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare l'erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.

Art. 8.

Servizi pubblici regionali

1. Le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all'art. 2, comma 461 della legge n. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *g)*, si applicano anche rispetto ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina.

Art. 9.

Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i programmi di cui all'art. 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera *d)*, finanzia la realizzazione di progetti a specifica valenza consumeristica, presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 11, comma 1, stabilisce:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare;

b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;

c) l'entità massima del contributo concedibile, anche in relazione alle entrate da tesseramento evidenziate in bilancio;

d) i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili;

e) le modalità di erogazione dei contributi.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni dei consumatori e degli utenti presentano i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano già stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l'elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.

Art. 10.

Contributi alle spese legali

1. Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all'esperimento di un'azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine sostenute e non già rimborsate a diverso titolo.

2. L'ammissibilità dell'istanza è condizionata alla prevalente, ancorché non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'art. 11, comma 1.

3. Le modalità per l'erogazione del contributo sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, commi 2, 3 e 4.

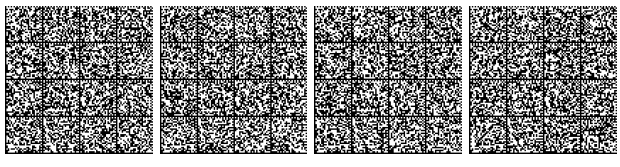

Art. 11.

Disposizioni attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce:

a) le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'art. 5;

b) i criteri e le modalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere *e)* ed *f)*;

c) i requisiti di cui all'art. 7, comma 2;

d) le modalità connesse alla richiesta ed all'erogazione dei contributi regionali di cui agli articoli 9 e 10.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 si provvede all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, delle associazioni dei consumatori e degli utenti che, avendone titolo, hanno presentato istanza.

3. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 6 designano i membri da nominare nell'ambito della Consulta di cui all'art. 4.

4. Entro dieci giorni dall'ultima delle designazioni da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della Consulta, ai sensi dell'art. 5, comma 1.

Art. 12.

Sanzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento non sia concluso.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono di spettanza dell'ente che procede ad irrogarle.

Art. 13.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli del consumatore e le eventuali criticità;

b) i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la creazione degli sportelli del consumatore, le attività svolte e i contatti avuti dagli sportelli con consumatori ed utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse;

c) l'esposizione, per ciascun anno considerato, dei tipi di interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, le dotazioni finanziarie e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i contributi alle spese legali per l'esercizio di azioni collettive;

d) la descrizione delle fasi di istituzione e le attività svolte dalla Consulta, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 461 della legge n. 244/2007 nell'ambito dei servizi pubblici regionali.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 18.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dalla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 6 per un periodo di un anno dalla sua istituzione.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la permanenza nell'elenco è condizionata all'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, salvo l'esonero dall'obbligo della presentazione della documentazione inerente al requisito di cui alla lettera *f)* del medesimo comma.

3. Le associazioni dei consumatori di cui al comma 1, ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)* con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata di data anche successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6 non si tiene conto, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo di conformazione in materia di bilancio alle disposizioni regionali di cui art. 6, comma 2, lettera *e)*.

5. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo per essere iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 21/1985, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 6 e venire iscritte per un periodo non superiore a quello di cui al comma 1, decorso il quale, in mancanza dell'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, vengono cancellate di diritto.

Art. 15.

Modifica della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23, è sostituito dal seguente:

«4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.».

Art. 16.

Modifica della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27

1. L'ultimo trattino del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica), come aggiunto dall'art. 11 della legge regionale n. 23/1994, è sostituito dal seguente:

«- un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti.».

Art. 17.

Abrogazioni

1. Dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale n. 21/1985;

b) legge regionale n. 23/1994.

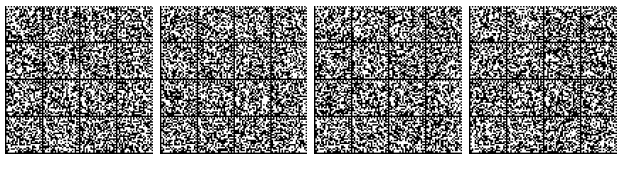

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per il biennio 2010-2011 agli oneri stimati in 1.500.000,00 euro annui, in termini di competenza, e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 17031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 ottobre 2009

BRESSO

09R0846

LEGGE STATUTARIA 13 novembre 2009, n. **2.**

Modifica agli artt. 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DU REFEREBDYN È STATA PRESENTATA

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

Modifica all'art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. L'art. 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

«Art. 19. *(Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)* — 1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Giunta regionale;

b) uffici della Regione;

c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;

d) agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;

e) concessionari di pubblici servizi regionali;

f) enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

3. I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.».

Art. 2.

Modifica all'art. 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. All'art. 28 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.».

Art. 3.

Modifica all'art. 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. All'art. 37 della legge regionale statutaria n. 1/2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 novembre 2009

BRESSO

Il testo sopra riportato è stato approvato dal Consiglio Regionale in prima deliberazione in data 17 marzo 2009, in seconda deliberazione in data 24 luglio 2009 e promulgato dalla Presidente della Giunta regionale in data 13 novembre 2009.

09R0849

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2009, n. **17/R.**

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)».

(Pubblicatra nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 46 del 19 novembre 2009)*

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 maggio 2009, n. 16;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-12568 del 16 novembre 2009

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)».

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio) stabilisce i criteri per l'istituzione dei Centri Antiviolenza e per la concessione dei relativi finanziamenti regionali e definisce, inoltre, i requisiti strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza denominate Case Rifugio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Centro Antiviolenza: centro che offre accoglienza, sostegno e percorsi di autonomia e superamento del disagio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, in raccordo con la rete dei servizi del territorio e con le Case Rifugio;

b) Casa Rifugio: struttura residenziale di tipo sociale, che offre ospitalità temporanea ed alloggio alle donne, sole o con figli, vittime di violenza, per le quali si renda necessario l'allontanamento da una situazione di pericolo per l'incolumità propria e degli eventuali figli, e/o dal luogo in cui è avvenuta la violenza.

Art. 3.

Enti titolari

1. I centri sono istituiti dai comuni o dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito della programmazione dei piani di zona ed in conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 8 della legge regionale n. 16/2009.

2. Gli enti titolari dei centri garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio, anche di concerto o in associazione con altri enti pubblici e con le organizzazioni senza scopo di lucro, sulla base di accordi formali sanciti nelle forme previste dalla normativa vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Criteri di concessione dei finanziamenti

1. Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri, sono ripartiti in via preliminare tra gli otto ambiti territoriali provinciali piemontesi sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascuna provincia;

b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età oltre 14 anni.

2. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei Centri e delle Case Rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra gli otto ambiti territoriali provinciali in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente che disciplina, altresì, le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri, in attuazione del presente regolamento.

4. L'assegnazione dei finanziamenti ai comuni/soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, individuati quali titolari dei Centri e la relativa erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento.

5. Il restante 30 per cento dei finanziamenti è concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.

6. Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra gli enti beneficiari secondo criteri proporzionali.

7. Gli enti titolari dei Centri trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 16/2009, secondo le modalità definite con apposito provvedimento regionale.

8. I progetti devono indicare i seguenti elementi:

a) il comune/soggetto gestore titolare del Centro;

b) gli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del Centro;

c) la sede del Centro;

d) le attività, le strutture ed i servizi che si intendono mettere a disposizione;

e) le risorse strumentali e di personale;

f) il piano finanziario, comprensivo dell'indicazione dell'eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste;

g) il cronoprogramma per la realizzazione del progetto e per l'avvio dell'operatività del centro;

h) le case rifugio collegate.

Art. 5.

Attività di formazione

1. La Regione, all'interno delle linee guida regionali riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali, promuove, di concerto con le province, l'attività di formazione permanente e di aggiornamento per il personale dei centri, per le altre figure coinvolte nel progetto del servizio e nella rete di accoglienza, protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, anche in raccordo con gli atenei piemontesi.

2. Sulla base delle linee guida regionali, i relativi corsi di formazione sono attivati dalle province all'interno dei programmi provinciali per l'autorizzazione e il finanziamento delle attività formative per gli operatori sociali, anche attraverso progetti formativi di area vasta quali azioni formative di interesse sovrazonale che coinvolgono diverse tipologie di operatori. Tali percorsi formativi di area vasta possono essere realizzati direttamente dalle province oppure finanziati, attraverso contributi economici rivolti a soggetti del territorio provinciale.

3. Sono attivati, inoltre, corsi sovraprovinciali, previo accordo fra le province e gli altri enti territoriali interessati, nell'ottica di ottimizzare le risorse disponibili e di creare momenti di confronto fra gli operatori che superino i confini amministrativi della singola provincia.

4. I progetti, supportati da un'analisi dei bisogni specifica, devono risultare coerenti con la programmazione del sistema dei servizi espresso dai piani di zona locali.

Art. 6.

Requisiti

1. I requisiti di accesso, strutturali e progettuali per il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Capo III

CENTRI ANTIVIOLENZA

Art. 7.

Istituzione dei centri

1. I comuni e i soggetti gestori propongono l'istituzione e la localizzazione del Centro, di norma presso sedi di proprietà pubblica, comunale, provinciale o regionale. Pur assicurando la salvaguardia dei requisiti come specificati nell'allegato A al presente regolamento, i Centri possono collocarsi in strutture sede di altri servizi pubblici, purché compatibili con le attività del Centro stesso.

2. Le proposte sono trasmesse alle amministrazioni provinciali competenti, che, rilevato il fabbisogno esistente sul territorio, anche con l'apporto delle informazioni emerse dalle azioni di monitoraggio realizzate a livello regionale, pianificano la localizzazione dei centri, in attuazione di quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 16/2009.

3. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2009 è prevista l'istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia. In ogni caso, ferma restando l'entità dei fondi assegnati all'area territoriale di riferimento, le province possono pianificare la realizzazione di ulteriori centri, in relazione al fabbisogno ed alle caratteristiche socio-demografiche del territorio

4. Ai fini della costituzione dei Centri, gli enti titolari:

a) adottano un proprio regolamento per il funzionamento dei Centri;

b) individuano gli operatori, dotati di adeguata professionalità, di cui avvalersi, secondo le previsioni di cui al all'art. 12;

c) individuano le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento della loro attività;

d) individuano le modalità di collegamento con le Case Rifugio ed eventuali altre strutture operanti sul territorio per assicurare l'accoglienza delle donne vittime di violenza sole e con figli, anche in considerazione delle eventuali specifiche esigenze di accoglienza relative a donne con problematiche psichiatriche o disabilità.

Art. 8.

Modalità di gestione

1. Le modalità di gestione dei Centri sono individuate dagli enti titolari, in piena autonomia ed in conformità con la normativa vigente in materia.

2. In particolare, i Centri possono essere gestiti in forma diretta, oppure tramite appositi accordi, sottoscritti in base alla normativa vigente, con gli enti locali singoli e associati del territorio di riferimento (province, comuni, altri soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) e le organizzazioni senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri scopi statutari e quale contenuto prioritario della propria attività la lotta alla violenza contro le donne.

3. Nelle convenzioni con gli enti/organismi predetti sono esplicitati le modalità organizzative e gestionali, gli standard professionali dei servizi, l'organico e la qualificazione professionale del personale che opera nei Centri.

4. I Centri esercitano la propria attività funzionale ed operativa sulla base del regolamento di cui all'art. 7, comma 4, lettera *a)*, che deve, altresì, individuare le modalità di funzionamento e di accesso nonchè le relative responsabilità degli operatori.

5. I centri aderiscono al Servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica «1522».

Art. 9.

Attività

1. I Centri Antiviolenza:

a) offrono accoglienza ed ospitalità temporanea anche immediata, qualora necessaria, a donne sole o con figli esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita, nel rispetto dell'esperienza di ciascuna e nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;

b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali, attraverso il personale proprio ed attraverso il raccordo con i servizi socio-sanitari competenti;

c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo;

d) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;

e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;

f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.

2. L'accoglienza e l'ospitalità di cui al comma 1, lettera *a)*, sono assicurate attraverso l'istituzione in via diretta di Case Rifugio o il collegamento, sancito con accordi formali ed appositi rapporti convenzionali, con le Case Rifugio operanti sul territorio. Per la pronta accoglienza in situazione di emergenza i Centri possono avvalersi anche di strutture di accoglienza differenti, purché adeguate a rispondere all'esigenza specifica.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)* sono realizzate in raccordo con l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)* della legge regionale n. 16/2009.

4. In particolare, i Centri assicurano:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

b) accoglienza a donne in situazione di pericolo obbligate ad allontanarsi per ragioni di sicurezza, attraverso i Centri Antiviolenza a livello regionale e nazionale;

c) attivazione dei collegamenti nell'ambito della rete territoriale e dei servizi competenti delle ASL per garantire ospitalità temporanea immediata alle donne che lo desiderino, esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita, con patologie psichiatriche accertate o comportamenti che rendono incompatibile alle altre donne la convivenza nelle Case Rifugio;

d) affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, al momento della presentazione della denuncia della violenza subita alle Forze dell'Ordine;

e) colloqui informativi di carattere legale, anche alla luce di quanto previsto dal regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 «Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti»);

f) percorsi individualizzati di protezione ed uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni, effettuata di concerto con i servizi socio-sanitari competenti;

g) colloqui ed interventi finalizzati al trattamento psicologico dell'evento traumatico;

h) sostegno ed accompagnamento della convivenza e dell'autogestione;

i) accompagnamento, in rete con i servizi, ed eventuale sostegno al reddito delle donne e dei loro figli una volta uscite dalla struttura residenziale, al fine di offrire loro un supporto per il superamento delle eventuali difficoltà;

l) interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento in rete con i servizi territoriali competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione;

m) azioni dirette al recupero della relazione madrefiglia/o e all'inserimento scolastico dei minori accolti;

n) affiancamento della donna, qualora essa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati.

Art. 10.

Modalità di raccordo

1. I Centri operano in costante raccordo con:

a) le Case Rifugio e le strutture di accoglienza della Regione;

b) le amministrazioni provinciali;

c) le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-12159 del 21 settembre 2009 e gli altri servizi sanitari competenti, le Equipes Multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abusi e maltrattamenti ai danni di minori, le Forze di Pubblica Sicurezza;

d) i servizi per le pari opportunità;

e) i servizi di assistenza legale ed alloggiativi, per il lavoro e la formazione;

f) le strutture scolastiche operanti sul territorio;

g) le organizzazioni senza scopo di lucro.

2. Nel mantenere le forme di raccordo di cui al comma 1 è sempre salvaguardata la libera volontà delle donne che si rivolgono ai Centri.

3. L'accesso alle Case Rifugio avviene di norma attraverso i Centri.

4. I Centri Antiviolenza e le Case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la conoscenza sulle rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e dei minori vittime di violenza, l'elaborazione e l'adozione di protocolli operativi locali.

5. La costituzione ed il potenziamento della rete possono dar luogo ad un coordinamento strutturato, che si riunisce con cadenza regolare per le finalità di cui al comma 4.

6. Onde agevolare la trasmissione delle informazioni, ciascun Centro individua un proprio referente e ne comunica il nominativo alla Regione ed agli altri servizi interessati.

7. La Regione promuove la costituzione di una rete regionale dei Centri Antiviolenza, anche ai fini dell'individuazione di un sistema unico di presa in carico e di registrazione dei casi, comune a tutti i servizi interessati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)* della legge regionale n. 16/2009.

Art. 11.

Standard di qualità

1. In fase di prima attuazione sono individuati quali standard di qualità dei Centri Antiviolenza:

a) l'apertura del servizio all'utenza per almeno cinque giorni la settimana per almeno 3 ore al giorno;

b) un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità ed adeguatamente pubblicizzato, istituito in via transitoria ed in attesa di individuare idonee modalità di adesione da parte dei Centri al servizio nazionale unificato di accoglienza telefonica «1522»;

c) una reperibilità telefonica garantita 24 ore su 24;

d) l'adozione della Carta dei Servizi.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza triennale, gli standard di cui al comma 1 sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso l'apporto e la concertazione con i Centri medesimi:

3. I Centri operano in rete su tutta la Regione e adottano protocolli operativi a livello locale per l'individuazione di modalità di raccordo e coordinamento con gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro, impegnate nel sostegno alle donne vittime di violenza.

Art. 12.

Criteri per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi

1. Nei Centri operano figure con specifiche competenze professionali, prioritariamente donne, in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza alle diverse tipologie e situazione delle donne vittime di violenza.

2. A fronte delle attività svolte, presso i Centri devono operare almeno le seguenti professionalità:

a) un operatore con laurea in ambiti disciplinari afferenti all'area psicologica;

b) un operatore con titolo di studio afferente all'area pedagogico-educativa o sociale, con esperienza nel settore;

c) un esperto legale.

3. Al fine di favorire un'adeguata accoglienza delle donne straniere, è necessario l'apporto della figura del mediatore interculturale.

4. La presenza degli operatori è dimensionata in relazione alle diverse funzioni ed attività, al bacino territoriale di riferimento, alle specifiche esigenze del territorio.

5. I Centri possono prevedere l'utilizzo di personale volontario, tirocinante e del servizio civile, il cui inserimento nelle attività del Centro stesso deve essere preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi in materia di violenza nei confronti delle donne e dei bambini.

6. Sono fatte salve le professionalità già operanti presso i servizi realizzati in attuazione del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri

1. I Centri adottano nell'ambito del proprio regolamento adeguati criteri per la valutazione interna delle attività, che tengano conto dei seguenti aspetti:

a) numero di accessi al servizio;

b) numero di utenti interessati;

c) caratteristiche dell'utenza;

d) organismi coinvolti e messi in rete per la presa in carico dei casi;

e) percorsi istituzionali attivati;

f) centri di costo;

g) problemi e criticità riscontrati nell'attivazione e nella fornitura dei servizi e misure adottate per il loro superamento.

2. Ai fini di una valutazione omogenea a livello regionale, i Centri si dotano di una scheda unica di monitoraggio e rilevazione dell'andamento dei progetti, che tenga conto degli elementi sopra evidenziati. Tali schede forniscono, altresì, la base per la predisposizione di relazioni di valutazione per evidenziare il carattere qualitativo e quantitativo delle attività svolte ed i servizi erogati.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono trasmesse all'amministrazione provinciale competente ed alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Capo IV

CASE RIFUGIO

Art. 14.

Attività

1. Le Case Rifugio assicurano sostegno, attraverso un progetto individuale di accoglienza in ogni caso temporanea, che garantisca anonimato e segretezza, teso all'inserimento sociale delle donne vittime

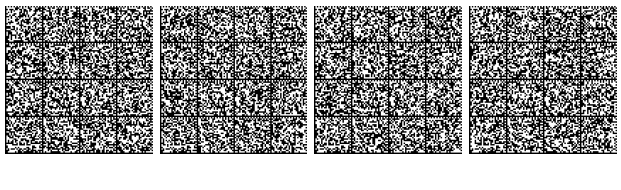

di violenza e degli eventuali figli, in vista di un successivo percorso di autonomia.

2. Le case assicurano l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24, per tutto l'arco dell'anno.

3. Ai fini della regolamentazione del proprio funzionamento, le Case adottano un proprio regolamento interno, che prevede, in relazione alle specifiche esigenze del territorio, l'esclusiva destinazione all'accoglienza di donne sole oppure di donne sole e con figli.

Art. 15.

Autorizzazione al funzionamento

1. Le Case Rifugio sono soggette ad autorizzazione al funzionamento ed a vigilanza da parte dei competenti organismi, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

2. Gli organismi di cui al comma 1 mettono in atto adeguati accorgimenti, sia in fase procedurale che autorizzativa, al fine di salvaguardare la necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla collocazione delle Case Rifugio.

Art. 16.

Personale

1. La Casa Rifugio è dotata del personale necessario per svolgere le seguenti funzioni:

a) coordinamento del servizio;

b) assistenza educativa.

2. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione della struttura, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.

3. Il ruolo di coordinatore è ricoperto da persone con comprovata esperienza, almeno triennale nel settore, o con laurea in ambiti disciplinari afferenti l'area psicologica o educativa o sociale.

4. Il coordinatore può essere individuato tra gli educatori presenti nella Casa Rifugio.

5. Al fine di garantire le funzioni educative e di accompagnamento sociale delle persone ospitate, il personale educativo, in possesso del titolo di educatore professionale o equipollente, è presente in numero di almeno una unità per ciascuna struttura.

6. Le modalità di presenza della figura educativa sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 3.

7. Possono operare all'interno delle Case altre figure professionali messe a disposizione dagli altri attori della rete, a seguito di appositi protocolli locali, quali psicologi, mediatori interculturali ed esperti legali, al fine di assicurare le attività di consulenza legale, psicologica, orientamento al lavoro.

8. Le Case Rifugio possono prevedere anche l'utilizzo di personale volontario, il cui inserimento deve essere preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Raccordo con le iniziative già in atto

1. I Centri Antiviolenza possono essere di nuova istituzione, oppure coincidere con gli Sportelli Informativi già attivati a livello provinciale in attuazione ed attraverso i finanziamenti di cui al piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.

2. Nel caso in cui i Centri coincidano con gli Sportelli Informativi, i progetti proposti indicano le modalità di adeguamento ai requisiti individuati nel presente regolamento, i comuni/soggetti gestori titolari, nonché le modalità di gestione definite in base agli accordi di cui all'art. 8.

3. Le progettualità presentate ai sensi dell'art. 4 devono evidenziare le modalità di raccordo con le esperienze promosse in applicazione del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime, con i relativi piani provinciali e con le iniziative avviate in attuazione dell'art. 1, commi 1250 e 1251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), per quanto attiene alla riorganizzazione dei consultori familiari.

4. Le progettualità di cui al comma 3 devono evidenziare, inoltre, le modalità di coordinamento con le iniziative di sostegno alle donne vittime di violenza ed alla maternità promosse ad integrazione del piano regionale, nonché in attuazione delle leggi regionali 2 maggio 2006, n. 16 (Modifiche all'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento») e 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata).

Art. 18.

Norma transitoria

1. Le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenute, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ad adeguare i requisiti relativi al personale ed entro due anni ad adeguare i requisiti strutturali, come indicato nell'Allegato A.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 16 novembre 2009

p. Mercedes Bresso *il Vice Presidente*: PEVERARO

ALLEGATO *A* (Artt. 6 e 18)

REQUISITI GESTIONALI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI DELLE STRUTTURE DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (CASE RIFUGIO).

CENTRI ANTIVIOLENZA

Requisiti gestionali:

1. I centri antiviolenza devono essere caratterizzati da:

a) facilità di accesso;

b) bacino di utenza provinciale (fatta salva l'eventualità dell'istituzione di più Centri nel medesimo ambito territoriale provinciale);

c) personale con specifiche competenze professionali, composto prioritariamente da donne, in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza alle diverse tipologie e situazione delle donne vittime di violenza;

d) adeguata pubblicizzazione;

e) adeguate forme di raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio, con i servizi per le pari opportunità, con le forze dell'ordine, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza delle donne vittime di violenza, con le associazioni ed organizzazioni del terzo settore, secondo quanto meglio specificato nel Regolamento;

f) garanzia di riservatezza delle dorme e degli eventuali figli minori.

CASE RIFUGIO

Requisiti di accesso (tipologia e numero massimo dell'utenza)

1. Possono ricorrere alla Casa Rifugio tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori: l'accesso alle Case Rifugio avviene di norma attraverso i Centri Antiviolenza, istituiti ai sensi della legge regionale n. 16/2009, indipendentemente dalla residenza delle stesse, a seguito di un'adeguata valutazione del caso, da effettuarsi congiuntamente con gli operatori dei servizi socio-sanitari competenti.

2. La capacità ricettiva può variare in funzione della tipologia e delle esigenze delle persone accolte, entro un limite massimo di 12 persone (nel computo non vanno conteggiati i minori della fascia 0/3 anni).

3. Gli interventi e la permanenza nelle Case sono di norma gratuiti, fatta salva l'eventuale partecipazione alle spese da parte degli utenti e delle ospiti, da determinarsi sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 16/2009.

4. In via sperimentale, i corrispettivi dovuti per l'accoglienza assicurata dalle Case Rifugio vengono definiti in apposite convenzioni stipulate con gli Enti invianti, in base alle esigenze dei casi specifici.

REQUISITI PROGETTUALI

1. Per ogni ospite deve essere predisposto un progetto personalizzato, con riferimento sia alla donna, che agli eventuali figli. Il progetto è formulato insieme alla donna ed in collaborazione tra operatori della Casa e dei servizi sociali e sanitari competenti.

2. I tempi di permanenza variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno, ma non possono comunque superare i centottanta giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo, in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

REQUISITI STRUTTURALI

1. La Casa Rifugio trova ubicazione in una casa di civile abitazione, preferibilmente di tipo uni o bifamiliare, ovvero una casa isolata ad uno o più piani, corredata da giardino.

2. La struttura dove è collocata in parte o interamente la Casa Rifugio deve garantire condizioni normali di stabilità, d'accesso e di sicurezza ed i diversi ambienti che la compongono devono possedere i requisiti igienici, sanitari e edilizi minimi previsti dalla vigente normativa, la conformità degli impianti e anche l'accessibilità alla zona pranzo o soggiorno, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

3. La Casa è articolata in aree a giorno, a notte e a servizi, sia per la vita degli ospiti che per l'attività degli operatori e ogni zona deve essere organizzata in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei famigliari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone.

4. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli d'età diverse, la definizione dei posti letto nelle camere può essere orientata da un criterio d'opportunità pedagogica.

5. È preferibile che la struttura sia dotata di una linea telefonica.

6. Riguardo alla specificità del servizio è altresì conveniente prevedere l'installazione d'idonei sistemi antintrusione collegati - preferibilmente - con le Forze dell'ordine e appropriati accorgimenti di protezione individuali degli ospiti.

09R0850

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. **0224/Pres.**

Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 33 del 19 agosto 2009)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento al capo IV, recante misure urgenti in materia di attività produttive;

Visto il proprio decreto 20 marzo 2009, n. 073/Pres., con cui è stato emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1435, con cui è stato approvato il «Regolamento recante modifiche al ''Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie''»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1529, con cui sono state approvate ulteriori modifiche al testo regolamentare approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 1435/2009;

Rilevata la necessità, alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici svolti nell'ambito del confronto con le associazioni di categoria e gli enti interessati, di modificare ancora il summenzionato testo regolamentare per introdurre elementi di semplificazione nelle procedure ivi previste;

Ritenuto inoltre, per motivi di chiarezza normativa, di abrogare il regolamento di cui al proprio decreto n. 073/Pres./2009 e di sostituirlo con un nuovo regolamento che tenga conto delle diverse modifiche nel tempo apportate;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione del «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1716;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 12-*BIS* DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2005, CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE GARANZIE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI, LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI LE STESSE POSSONO OPERARE E L'AMMONTARE DELL'IMPEGNO MASSIMO ASSUMIBILE DAL FONDO CON IL LORO RILASCIO.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed il rilascio delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni finanziarie in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie.

2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, la Regione, al fine di sopperire alla difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, intende porre in essere strumenti di concessione di garanzie dirette e di cogaranzie a favore delle stesse ove aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Fondo»: il Fondo regionale di garanzia per le PMI, di cui all'art. 1;

b) «Comitato»: il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9, (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n.110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005;

c) «Istituto»: la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato;

d) «Banca convenzionata»: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Fondo;

e) «Confidi convenzionato»: il soggetto di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326, iscritto ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, convenzionato con il Fondo;

f) «cogaranzia»: la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori congiuntamente alla garanzia dei Confidi;

g) «garanzia diretta», indica la garanzia diretta prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

h) «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta dì ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'11 gennaio 2006, n. 2;

i) «microimprese e piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane»: si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; tale valutazione viene effettuata dal Comitato, anche alla luce della documentazione comunque acquisita, con l'utilizzo del «Sistema di Scoring»;

j) «Sistema di scoring» indica il sistema di valutazione delle imprese nell'interesse delle quali viene disposto l'intervento del Fondo;

k) «Banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993;

l) «Finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti, di durata predeterminata non superiore a 18 mesi concessi a PMI per lo smobilizzo dei crediti nei confronti della propria clientela nell'ambito della normale attività di gestione;

m) «Finanziamenti a medio termine»: i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 5 anni concessi a PMI a fronte di operazioni di consolidamento delle passività a breve termine;

n) «altre operazioni» le operazioni effettuate nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009 e di durata non eccedente i 60 mesi, inerenti il riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere di cui all'art. 12-*bis*, comma 5 della legge regionale n. 4/2005, intendendosi per tale ogni operazione a titolo oneroso finalizzata all'esercizio dell'impresa ed effettuata a valere su operazioni già in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n.11, dalla quale emergano ulteriori oneri in capo alla PMI;

o) de minimis: le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, evidenziate all'Allegato C «Regime di aiuto *de minimis* - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n.1998/2006».

p) «Comunicazione»: le disposizioni previste dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento

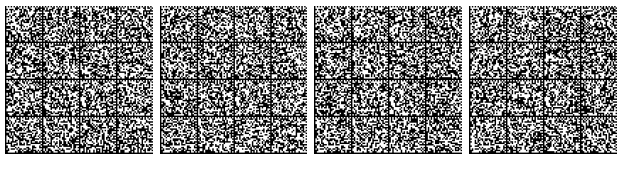

nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, evidenziate all'Allegato C «Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 3.

Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'art. 4, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori, alle condizioni previste dalla normativa *de minimis*, riportate all'Allegato B.

2. Nell'ipotesi di richiesta dell'interessato di applicazione delle diverse misure previste dalla Comunicazione, trovano applicazione le condizioni di cui all'Allegato C.

3. Per essere ammessi alla garanzia diretta o alla cogaranzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal Comitato ai sensi dell'art. 1, lettera *i)*, ed i finanziamenti devono :

a) riguardare una delle operazioni previste dall'art. 4;

b) essere assistiti in caso di cogaranzia, da garanzia del Confidi convenzionato;

4. Per la tipologia relativa al consolidamento del debito a breve, lo stesso soggetto può beneficiare di un nuovo intervento del Fondo sulla medesima tipologia solo una volta restituito integralmente il finanziamento garantito.

5. Per le altre operazioni, qualora si attivino su operazioni già garantite dal Fondo, lo stesso soggetto può beneficiare dell'intervento del Fondo con eventuale rimodulazione della garanzia ove in regola con gli originari piani di ammortamento.

6. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione delle garanzie è subordinata al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, attestata dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza delle garanzie concesse.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la garanzia diretta o la cogaranzia del Fondo da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono finalizzate al finanziamento dell'operatività corrente ovvero al consolidamento a medio termine delle passività a breve, connesse allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

2. Per le operazioni di consolidamento a medio termine delle passività a breve il tasso di interesse della nuova operazione deve essere non superiore al tasso d'interesse di ognuna delle passività a breve da estinguere.

3. Per le altre operazioni il tasso di interesse della nuova operazione non deve essere superiore al maggiore dei tassi d'interesse originariamente pattuiti sui rapporti oggetto di rimodulazione, fermi comunque i limiti massimi di cui all'art. 16, e le variazioni pattuite del piano di ammortamento devono riguardare rapporti finanziari senza rate insolute, e riflettere motivazioni tecniche dell'impresa.

4. Le garanzie dirette e le cogaranzie di cui al presente regolamento sono concesse in base alla regola *de minimis* prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006, secondo le modalità riportate nell'Allegato B.

5. In alternativa al regime *de minimis* e su richiesta dell'impresa, trovano applicazione le condizioni della Comunicazione secondo le modalità riportate all'Allegato C.

6. Non possono comunque accedere agli interventi del Fondo le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria, ovvero in situazione di difficoltà, fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione limitatamente alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 la cui situazione non risulti irrimediabilmente compromessa.

Art 5.

Forma ed entità della garanzia diretta

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre riferita ad una singola esposizione.

3. La garanzia diretta non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.

4. L'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia diretta non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria. La garanzia diretta ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

5. La garanzia diretta può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 70 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale, e nel caso di altre operazioni anche all'eventuale esposizione per interessi contrattuali.

6. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale e di interesse pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

7. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della garanzia diretta è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

8. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 100.000,00 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'articolo 10 comma 1 le percentuali di cui ai commi 5 e 9 sono ridotte al 50 per cento.

9. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la garanzia diretta copre fino al 70 per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per il solo capitale, e nel caso di altre operazioni anche per interessi, contrattuali e di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla messa in mora di cui all'art. 19, comma 2.

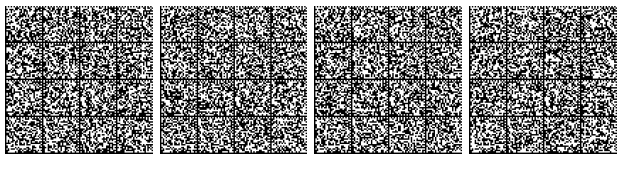

10. La garanzia diretta è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.

11. Nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della garanzia diretta di cui ai commi 5, 8 e 9, riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi rispetto ai piani di ammortamento originari, prodotti in capo alla PMI dalle citate operazioni.

Art. 6.

Forma ed entità della cogaranzia

1. L'intervento del Fondo consiste nel rilascio di una garanzia fideiussoria proporzionale a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei soggetti richiedenti.

2. La cogaranzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.

3. La cogaranzia affianca le garanzie dei Confidi convenzionati e sommata a queste non può essere superiore alla percentuale massima sul finanziamento consentita dalla normativa comunitaria.

4. La cogaranzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

5. La cogaranzia può essere concessa per un importo massimo corrispondente al 40 per cento del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale e nel caso di altre operazioni anche all'eventuale esposizione per interessi contrattuali.

6. L'importo massimo del finanziamento assistito da cogaranzia non può essere superiore al massimale consentito dalla normativa comunitaria.

7. L'importo originario viene ridotto mediante successive decurtazioni d'importo proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle quote di capitale pagate, in ordine di tempo, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede di stipula del contratto di finanziamento.

8. Nei limiti del valore tempo per tempo in essere, la cogaranzia copre fino al 40 per cento per cento della perdita definitiva subita dalla Banca convenzionata per capitale e nel caso di altre operazioni anche per interessi, contrattuali e di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla messa in mora di cui all'art. 19, comma 2.

9. Nel caso di erogazione parziale o di riduzione del finanziamento il valore della cogaranzia è commisurato proporzionalmente alla quota effettivamente erogata ovvero al nuovo importo del finanziamento.

10. La cogaranzia è cumulabile con eventuali altre agevolazioni richieste od ottenute in base a leggi regionali o statali, nei limiti massimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria vigente.

11. Ove il valore del finanziamento sia non superiore a 120.000,00 Euro, (sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) e venga richiesta la procedura semplificata prevista all'art. 10, comma 1, le percentuali di cui ai commi 5 e 8 sono ridotte al 33 per cento.

12. In ogni caso la percentuale di finanziamento garantita dal fondo non può essere superiore a quella garantita dal Confidi convenzionato.

13. Nel caso di altre operazioni, le percentuali di intervento e di copertura della cogaranzia di cui ai commi 5, 8, 11 e 12, riguardano unicamente gli oneri aggiuntivi prodotti in capo alla PMI, rispetto ai piani di ammortamento originari, dalle citate operazioni.

Art. 7.

Ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie e delle cogaranzie

1. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie dirette e delle cogaranzie è dato, tempo per tempo, dall'applicazione alle disponibilità del Fondo di un moltiplicatore pari a 10.

2. I finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta o dalla cogaranzia del Fondo con la procedura di cui all'articolo 10, possono impegnare il Fondo fino ad un importo garantito massimo complessivo del 20 per cento delle disponibilità utilizzabili del medesimo.

3. Il Fondo ha facoltà, al fine di ampliare la propria capacità di intervento, di far assistere la propria garanzia da garanzie rilasciate da altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati, nonché dalle altre forme di garanzia ritenute opportune.

4. Le deliberazioni adottate a tal fine dal Comitato possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 8.

Modalità di richiesta dell'intervento di cogaranzia del Fondo

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, e per il suo tramite al Confidi convenzionato, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento ovvero delle altre operazioni, la domanda di rilascio della garanzia del Confidi medesimo e della cogaranzia del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla cogaranzia.

3. Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma la Banca convenzionata inoltra al Fondo:

a) la domanda di cogaranzia, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;

b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero delle altre operazioni, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia del Confidi convenzionato e della cogaranzia del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità nonché, ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;

c) la comunicazione del Confidi convenzionato di ammissione alla garanzia, eventualmente condizionata alla concessione del finanziamento ed all'ammissione alla cogaranzia del Fondo;

d) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia del Fondo;

e) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.

Art. 9.

Modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta del Fondo

1. Le PMI interessate presentano alla Banca convenzionata, contestualmente alla presentazione della richiesta di finanziamento ovvero alla richiesta di effettuazione di altre operazioni, la domanda di rilascio della garanzia diretta del Fondo, utilizzando lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive

pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. Non sono ammesse domande cointestate.

2. La domanda di intervento del Fondo è presentata al Comitato dalla Banca convenzionata una volta effettuata la valutazione del merito creditizio e dell'affidabilità dell'impresa e la concedibilità del finanziamento o l'effettuabilità delle altre operazioni richieste, e verificati i requisiti e le condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta.

3. Di norma entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, la Banca convenzionata inoltra al Fondo:

a) la domanda di garanzia diretta, sottoscritta congiuntamente dalla Banca convenzionata e dal richiedente;

b) la comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento ovvero dell'avvenuta ammissione alle altre operazioni richieste, eventualmente condizionata all'ammissione alla garanzia diretta del Fondo, indicante tutte le condizioni che regolano l'operazione, integrata dalla documentazione rilevante per l'assunzione delle determinazioni di affidabilità nonché, in caso di garanzia richiesta alle condizioni della Comunicazione ed ove disponibile, il rating attribuito all'impresa;

c) la documentazione attestante la sussistenza in capo ai richiedenti dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 3 richiesti per l'ammissione alla garanzia diretta del Fondo;

d) autocertificazione dello scoring della PMI richiedente per l'ammissione ai benefici del Fondo, redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Regolamento.

Art. 10.

Modalità di richiesta dell'intervento di garanzia diretta o di cogaranzia del Fondo con procedura semplificata

1. Per le domande di intervento del Fondo su importi di finanziamento, tipologie di operazioni, nonché percentuali di garanzia diretta non superiori alle soglie di cui all'art. 5, comma 8, ovvero di cogaranzia non superiori alle soglie di cui all'art. 6, comma 13, in alternativa alla documentazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera *e)*, ovvero all'art. 9, comma 3, lettera *d)*, la Banca convenzionata può proporre al Comitato la valutazione semplificata certificando essa stessa il merito di credito delle imprese inviando, una dichiarazione attestante:

a) che le altre operazioni sono supportate da ragioni tecniche dell'impresa e riguardano posizioni di credito precedenti senza rate insolute;

b) che l'impresa presenta almeno un utile d'esercizio negli ultimi tre anni;

c) che il fatturato negli ultimi due anni così come rilevato dalle dichiarazioni fiscali o dai bilanci ha registrato una crescita di almeno il 10 per cento;

d) che l'impresa ha un anzianità maggiore di cinque anni.

Art. 11.

Rilascio della garanzia diretta e della cogaranzia Stipulazione ed erogazione del finanziamento

1. Il Comitato assegna un numero identificativo progressivo ad ogni domanda pervenuta.

2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto dell'ordine dato dal numero identificativo progressivo, il Comitato:

a) verifica la documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3, art. 9, commi 2 e 3, earticolo 10, ed effettua la quantificazione dell'intervento e la propria valutazione secondo il modello di scoring di cui all' allegato A;

b) subordinatamente alla disponibilità finanziaria del Fondo, decide sull'ammissibilità della domanda;

c) se la domanda è ammissibile, emette la fideiussione a favore della Banca convenzionata e nell'interesse dei richiedenti secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione;

d) se la domanda è inammissibile, l'archivia evidenziandone i motivi.

3. Il Comitato può richiedere al soggetto richiedente o alla Banca e, nel caso di cogaranzia al Confidi convenzionati, entro il termine di cui al comma 2 e fissando un termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il completamento, la rettifica o l'integrazione di dati, informazioni e ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria. In tali casi, i termini d'istruttoria di cui al comma 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data in cui i dati, le informazioni, le dichiarazioni ovvero i chiarimenti richiesti, sono ricevuti dal Comitato.

4. Decorso inutilmente il termine perentorio fissato per i chiarimenti richiesti il Comitato archivia la domanda dandone comunicazione scritta motivata ai richiedenti, alla banca ed al Confidi.

5. Entro tre giorni dall'emissione della fideiussione o dall'archiviazione della domanda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Comitato:

a) comunica alla Banca convenzionata, nel caso di cogaranzia al Confidi convenzionato e ai richiedenti il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 2. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *d)*, la comunicazione contiene l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'archiviazione della domanda;

b) nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera *c)*, trasmette alla Banca convenzionata l'originale del titolo, informandone contestualmente i Confidi ed i richiedenti.

6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, intervengono:

a) la stipulazione del contratto di finanziamento, da perfezionarsi secondo le caratteristiche di cui all'art. 16;

b) l'erogazione in un'unica soluzione del finanziamento;

c) il rilascio della garanzia del Confidi convenzionato;

d) la comunicazione al Fondo da parte della Banca convenzionata, attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alle lettera *a)* e *b)*, e allegando anche il piano di ammortamento dell'operazione dal quale risultino definite almeno le quote capitali delle singole rate, ed indicato il tasso di interesse concordato tra le parti a norma dell'art. 16;

e) la comunicazione, nel caso di cogaranzia al Fondo da parte del Confidi convenzionato attestante il perfezionamento degli adempimenti di cui alla lettera *c)*, dal quale risultino le condizioni di emissione della garanzia e la percentuale di copertura del finanziamento;

7. I termini di cui ai commi 3 e 6 possono essere prorogati o rideterminati dal Comitato su istanza degli interessati, motivata per cause a loro non imputabili.

8. Le garanzie del Fondo sono efficaci dalla data di ricevimento da parte del Comitato delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera *d)* ed *e)*.

Art.12.

Resoconti al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per le PMI

1. In attuazione del comma 8 dell'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, l'Istituto, con cadenza trimestrale, trasmette al Comitato i resoconti sull'amministrazione del Fondo, i quali riportano:

a) gli estremi di tutte le richieste di garanzia diretta e di cogaranzia evase nel trimestre, distinte per dimensione d'impresa, settore di appartenenza e tipologia di operazione garantita, con l'indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento;

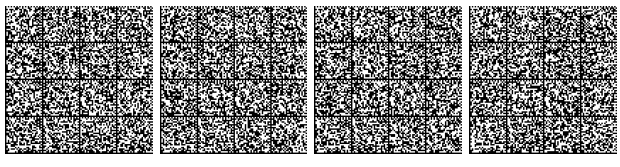

b) gli estremi di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento di ciascun resoconto, il Comitato può richiedere all'Istituto per iscritto i chiarimenti ritenuti necessari.

3. L'Istituto rende i chiarimenti di cui al comma 2 per iscritto entro trenta giorni dalla ricevimento della richiesta. Nel caso in cui i chiarimenti resi dall'Istituto non siano ritenuti esaustivi, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato alla quale viene invitato un rappresentante dell'Istituto per rendere ulteriori delucidazioni.

Art. 13.

Estinzione della garanzia diretta e della cogaranzia

1. Le garanzie si estinguono naturalmente ad avvenuto pagamento delle quote per capitale ed interessi delle ultime rate del finanziamento, così come previste dal piano di ammortamento definito in sede contrattuale e fino a concorrenza dell'importo della fideiussione rilasciata dal Fondo. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata coperta dalla garanzia del Fondo, definita in base al piano d'ammortamento trasmesso all'Istituto dalla Banca convenzionata, senza che la banca stessa abbia comunicato all'Istituto situazioni di inadempimento, ovvero di quanto diversamente concordato in relazione alle altre operazioni garantibili dal Fondo, le garanzie del Fondo sono definitivamente estinte.

2. Le garanzie si estinguono anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento correlato, ovvero si riducono proporzionalmente in caso di estinzione parziale del finanziamento. In tali casi la Banca convenzionata comunica l'evento all'Istituto entro dieci giorni dall'estinzione totale o parziale del finanziamento.

Art. 14.

Obblighi della PMI beneficiaria

1. Le PMI richiedenti sono tenute ad inviare al Comitato annualmente entro il 28 febbraio dichiarazione sostitutiva dalla quale si evinca l'utilizzo dei finanziamenti garantiti in connessione allo svolgimento di attività nel territorio della regione.

Art. 15.

Obblighi dell'Istituto

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993, tutte le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 385/1993, aventi sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, possono convenzionarsi con l'Istituto per la presentazione delle domande di ottenimento della garanzia di cui al presente regolamento.

2. La Regione, entro quindici giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione della convenzione di cui all'art. 12-*bis*, comma 10, della legge regionale n. 4/2005, pubblica sul *Bollettino ufficiale* della Regione apposito avviso e ne dà opportuna pubblicità al fine di rendere nota alle banche ed ai Confidi la possibilità di stipulare la convenzione di cui al comma 1.

3. L'Istituto predispone idonei supporti informativi finalizzati a consentire, mensilmente, l'esatta determinazione degli impegni assunti dal Fondo mediante il rilascio delle garanzie.

Art. 16.

Obblighi della Banca convenzionata

1. La valutazione del grado di affidabilità e del merito creditizio dei richiedenti la garanzia quale proposta senza vincolo per il Comitato, è di esclusiva competenza della Banca convenzionata. A tal fine la Banca convenzionata acquisisce e conserva idonea documentazione utile all'assunzione delle determinazioni di affidabilità.

2. Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento, ovvero mediante rimodulazione di contratti precedenti e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. I finanziamenti possono essere perfezionati a tasso fisso o variabile, concordato tra le parti. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione.

3. Lo spread applicato dalla Banca convenzionata sulle operazioni direttamente garantite o cogarantite dal Fondo non può essere comunque superiore a:

a) spread massimo del 2,50 per cento per le operazioni concluse a tasso fisso con riferimento all' IRS corrispondente alla durata del periodo di finanziamento, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

b) spread massimo del 2,40 per cento per le operazioni concluse a tasso variabile con riferimento al tasso Euribor.

Art. 17.

Obblighi dei Confidi convenzionati

1. I Confidi che richiedono il convenzionamento si impegnano per le operazioni di cui al presente regolamento:

a) a non concedere garanzie ad imprese che si trovino in difficoltà finanziarie;

b) a connettere la garanzia del Confidi ad una operazione finanziaria specifica non prorogabile, circoscritta ad un importo massimo predeterminato;

c) a limitare la copertura della garanzia nella misura massima dell'80 per cento del prestito in essere;

d) a revisionare la dotazione finanziaria globale del Confidi con periodicità quantomeno annuale.

e) a effettuare l'istruttoria per la garanzia sulla base di tutti i fattori rilevanti per la definizione della classe di rischio, nel rispetto delle norme tecniche, anche di natura regolamentare, che sono normalmente applicate dal Confidi nel rilascio di garanzie proprie e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 18.

Caratteristiche dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I contratti di finanziamento indicano esplicitamente la presenza della garanzia integrativa rilasciata dal Fondo con gli obblighi di cui all'art. 16, comma 1.

2. I finanziamenti e le altre operazioni garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo non possono superare la durata di 60 mesi.

3. I contratti di finanziamento e le altre operazioni non possono prevedere clausole di revoca dell'affidamento, se non in presenza di ritardi nella regolarizzazione delle rate, di utilizzo anche parziale per le finalità diverse da quelle di cui all'art. 4, o in caso di palese stato di insolvenza del debitore.

4. Non è ammessa novazione soggettiva per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di finanziamento o delle altre operazioni.

5. Nell'ipotesi di consolidamento del debito a breve, i contratti di finanziamento possono prevedere, fermo restando il rispetto dei termini di durata massima dell'operazione di cui al comma 2, un periodo

di preammortamento massimo di 270 giorni con corresponsione degli interessi in un'unica soluzione allo scadere di tale periodo.

6. Nel caso di altre operazioni, le variazioni di un piano di ammortamento devono riguardare posizioni di credito senza rate insolute, e riflettere motivazioni tecniche dell'impresa.

Art. 19.

Inadempimenti

1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della rata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento da parte dei beneficiari, la Banca convenzionata comunica al Comitato, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata, lo stato arretrato dell'operazione. Ad avvenuta regolarizzazione della posizione la Banca convenzionata informa il comitato. La Banca convenzionata trasmette al Comitato, trimestralmente ovvero a sua richiesta, l'estratto conto aggiornato della posizione dei beneficiari relativamente alle rate di finanziamento insolute.

2. Nel caso in cui la Banca convenzionata, in base a quanto previsto dal contratto, metta in mora il debitore, comminando la revoca del fido e la decadenza dal beneficio del termine, trasmette al Comitato copia della comunicazione stessa entro dieci giorni dalla data d'invio.

3. La Banca convenzionata comunica tempestivamente al Comitato, comunque entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni informazione o evento rilevanti per il rapporto di finanziamento nonché ogni variazione contrattuale relativa al finanziamento che sia rilevante per il rapporto di garanzia.

Art. 20.

Attivazione del Fondo

1. Nel caso in cui, entro i termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora di cui all'art.19, comma 2, il debitore non corrisponda le somme dovute, la Banca convenzionata richiede al Comitato l'escussione della garanzia con indicazione:

a) degli importi reclamati al proprio debitore, suddivisi per tipologia;

b) delle determinazioni definitive assunte dal competente organo della Banca convenzionata in merito all'eventuale avvio di altre azioni a tutela del proprio credito.

2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dagli articoli 5, comma 6 e 6, comma 7. Nel caso in cui la Banca convenzionata non abbia comunicato le proprie determinazioni in merito all'avvio di altre azioni a tutela del proprio credito, la liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.

3. A conclusione dell'eventuale procedura di recupero promossa, la Banca convenzionata, entro dieci giorni dall'avvenuto incasso ovvero dalla chiusura di tale procedura, comunica al Comitato gli elementi necessari alla determinazione dell'effettivo valore della garanzia e restituisce, con valuta pari a quella dell'incasso ovvero maggiorando l'importo degli interessi legali, l'eventuale eccedenza all'Istituto stesso che provvede a riaccreditarla nel conto acceso a nome del Fondo.

4. In caso di inadempimento delle PMI, e di escussione della garanzia diretta o della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate.

5. Le convenzioni di cui all'art. 12-*bis*, comma 10, della legge regionale n. 4/2005 possono disciplinare ulteriori aspetti di dettaglio in armonia con i criteri del presente regolamento.

Art. 21.

Inefficacia della garanzia

1. La garanzia del Fondo è inefficace nei seguenti casi:

a) la garanzia diretta ovvero la cogaranzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti che le Banche convenzionate o i Confidi convenzionati avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;

b) mancato rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 6, qualora non sia stato acquisito il benestare del Comitato per la proroga del termine medesimo;

c) la comunicazione al Comitato, da parte della Banca convenzionata, relativamente a situazioni di inadempimento dei soggetti debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 19, comma 1;

d) la comunicazione al Comitato da parte della Banca convenzionata relativamente alla messa in mora dei debitori non sia avvenuta nei termini di cui all'art. 19, comma 2.

Art. 22.

Termini

1. I termini del presente regolamento espressi in giorni sono riferiti a giorni lavorativi.

2. I termini di scadenza che cadono in un giorno non lavorativo si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 23.

Disponibilità del Fondo

1. Il Comitato, almeno con cadenza semestrale, invia alla Direzione centrale attività produttive una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del Fondo e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, comunica il prossimo esaurimento delle risorse disponibili o la necessità di implementare la dotazione del Fondo anche sulla base del fabbisogno derivante dalle domande in fase di istruttoria.

Art 24.

Atto aggiuntivo al Contratto

1. L'atto aggiuntivo al Contratto dd. 30 settembre 2008 stipulato con Mediocredito in seguito alla gara esperita per l«'Affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908», è stipulato sulla base dell'art. 12-*bis*, comma 11, della legge regionale n. 4/2005, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante all'Istituto per la gestione degli interventi è fissato dal medesimo atto, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art 25.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale autorizza con propria deliberazione, su segnalazione del Comitato e tenuto conto dell'utilizzo delle disponibilità a valere sugli interventi di cogaranzia, la prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento inerenti la prestazione di garanzia diretta da parte del Fondo, nonché individua l'ammontare delle risorse da destinarsi alla attività predetta.

2. Nelle medesime forme vengono deliberati successivi aumenti delle dotazioni di risorse da destinarsi alla garanzia diretta.

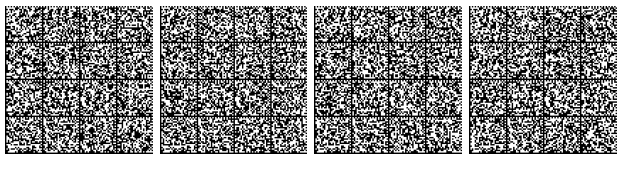

3. Per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, gli allegati B e C sono aggiornati, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività esclusi o ammessi con limitazioni, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 12-*bis* della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 131 del 9 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.

5. Quanto disposto dal comma 4 trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e richiamata al comma 4.

Art. 26.

Norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni intervenute successivamente alla sua emanazione.

Art. 27.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. A decorrere dalla data di cui al comma 2 è abrogato il regolamento emanato con DPReg. n.073/Pres. del 20 marzo 2009, come modificato dal DPReg. n. 0192/Pres. del 9 luglio 2009.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

09R0768

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2009, n. **0225/Pres.**

Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002), come modificato dall'art. 16 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), che dispone che a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli-Venezia Giulia. L'importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento;

Ravvisata la necessità di emanare il regolamento relativo all'importo dei suddetti premi ed ai criteri e modalità di concessione degli stessi;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1532, con la quale è stato approvato il «Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002)»;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002)" nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA PRESSO LE SEDI REGIONALI DELLE UNIVERSITÀ DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 18, DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2002, N. 3 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE ED ANNUALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE FINANZIARIA 2002).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - legge finanziaria 2002), l'ammontare, i criteri e le modalità per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Ammontare

1. L'ammontare del singolo premio di studio per merito è fissato in € 3.000.

2. Ogni anno l'Amministrazione regionale concede, in base alle disponibilità di bilancio, fino ad un massimo di 50 premi di studio per merito, ripartiti tra le Università del Friuli-Venezia Giulia sulla base degli aventi diritto.

Art. 3.

Ripartizione dei premi di studio tra le Università del Friuli-Venezia Giulia

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Università comunicano alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale il numero di studenti che rispondono ai criteri di inclusione di cui all'art. 6, comma 1.

2. L'Amministrazione regionale determina il numero complessivo di premi di studio da assegnare per l'anno accademico e li ripartisce tra le Università del Friuli-Venezia Giulia in proporzione al numero di studenti attestato ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Modalità di corresponsione dei premi

1. Ciascuna Università approva la propria graduatoria nel rispetto dei criteri di inclusione e di merito e provvede all'erogazione diretta dell'ammontare dei premi di studio per merito agli studenti utilmente collocati in graduatoria, nel numero stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Rendicontazioni

1. Le Università, al fine del trasferimento dei fondi a copertura dei premi di studio erogati agli studenti, trasmettono alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale la rendicontazione prevista dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla graduatoria approvata ed all'atto di assegnazione del premio. Tale rendicontazione deve pervenire alla predetta Direzione centrale entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

Art. 6.

Criteri di inclusione

1. Si collocano in graduatoria gli studenti:

a) regolarmente iscritti al terzo anno: si intendendo tali coloro che entro il mese di febbraio dell'anno corrente hanno superato tutti gli esami espressi in trentesimi e previsti per i primi due anni di corso;

b) residenti in Regione;

c) che abbiano superato la prova di ingresso due anni prima, si siano immatricolati ed abbiano frequentato i primi due anni di corso consecutivamente presso una delle sedi regionali dei Corsi di Laurea in Infermieristica della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Criteri di merito

1. La graduatoria di merito si basa sul punteggio medio ponderato degli esami di corso integrato sostenuti nei primi due anni di corso.

2. Si collocano utilmente in graduatoria gli studenti che abbiamo un punteggio medio, calcolato ai sensi del comma 1, di almeno 24/30.

3. A parità di punteggio calcolato ai sensi del comma 1, si prende in considerazione il punteggio medio di tirocinio degli esami annuali dei primi due anni di corso.

4. In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale la giovane età.

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. I premi di studio per merito, di cui al presente Regolamento, non sono cumulabili con altri premi o borse di studio concesse da Enti pubblici o privati ad eccezione delle borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus, etc.) e dei contributi di mobilità internazionale, dei contributi per tesi di laurea, dei contributi alloggio e dei premi del progetto Move erogati dall'Erdisu.

2. Gli studenti beneficiari dei premi di studio per merito sono tenuti ad informare tempestivamente, l'Università di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto nel medesimo anno accademico da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della approvazione della graduatoria di cui all'art. 4, comma 1. In tal caso gli studenti possono comunque optare per il premio di studio per merito, previa documentata rinuncia all'altra borsa.

3. Il divieto di cumulo con altre borse concesse da Enti pubblici o privati allo stesso titolo non opera nei confronti degli studenti diversamente abili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche ed integrazioni oppure di altre categorie di diversamente abili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3, comma 1, per la comunicazione del numero di studenti che rispondono ai criteri di inclusione è di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed il termine di cui all'art. 5, comma 1, per la presentazione delle rendicontazioni è di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0769

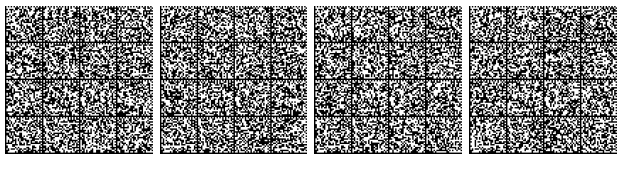

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. **50.**

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 122, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 27 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. che il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali è disciplinato dalla legge regionale 13 maggio 2004, n.25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

2. che il Consiglio regionale con l'approvazione dell'ordine del giorno del 27giugno 2007 si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali;

3. che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l'attuazione dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predispone gli atti necessari all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;

4. che il Consiglio regionale con deliberazione 10 dicembre 2008, n. 89, ha istituito una Commissione speciale per la normativa elettorale, con il compito di svolgere l'esame referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale regionale già presentate in Consiglio regionale o che potranno essere eventualmente presentate entro il termine di attività della Commissione stessa;

5. che, alla luce del dibattito realizzatosi in questi mesi in ambito consiliare, si ritiene necessario procedere ad una modifica della legge elettorale vigente, attraverso l'introduzione di alcune modiche che realizzino la riduzione del numero dei consiglieri, l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere, la revisione del numero massimo dei candidati regionali, la revisione della soglia di accesso ai seggi, la modifica del sistema di assegnazione dei seggi ai gruppi di liste;

6. che il parere della Commissione regionale per le pari opportunità non si configura come un complesso organico di emendamenti rispetto all'impianto normativo della proposta di legge;

Si approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 25/2004

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale) il numero: «63« è sostituito dalla seguente parola: «cinquantatre».

Art. 2.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 25/2004 e decorrenza delle stesse

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2004 il periodo: «Leliste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali» è sostituito dal seguente: «Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque".

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 25/2004 il periodo: «Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati» è sostituito dal seguente: «Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque».

3. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 25/2004 è sostituito dal seguente:

«1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.».

4. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 25/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.».

5. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 25/2004 è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis (Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere)*. — 1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.».

6. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 25/2004, prima della parola: «incompatibilità» è inserita la seguente: «ulteriori».

7. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all'art. 1 sul numero dei consiglieri regionali e la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla incompatibilità degli assessori regionali.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2009.

09R0806

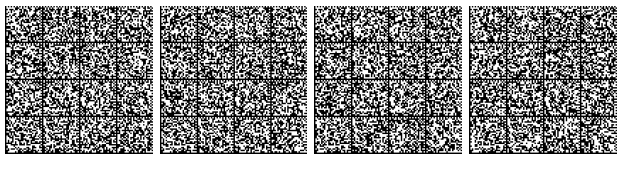

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. **51.**

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *c)*, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell'autorizzazione ed accreditamento degli studi e delle strutture sanitarie prevista dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedure di accreditamento), ha prodotto la certezza di un sistema di regole sulla qualità e sicurezza dei servizi sanitari sia pubblici che privati.

2. Nell'applicazione della legge regionale n. 8/1999 sono tuttavia emerse alcune criticità che hanno determinato la necessità di una modifica normativa che produca un aggiornamento delle regole in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie rispetto alle trasformazioni avvenute all'interno del servizio sanitario ed alle evoluzioni intercorse nei sistemi di valutazione della qualità a livello nazionale ed internazionale.

3. L'esigenza di un miglioramento del sistema è stato espresso con chiarezza anche nell'ambito del piano sanitario regionale 2008-2010 che, nella volontà di rafforzare il sistema di garanzie sulla qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie a tutela dei cittadini ha posto come linea strategica del triennio l'aggiornamento della normativa regionale in questa materia.

4. Non è necessario aggiornare la disciplina della legge regionale n. 8/1999 relativa ai procedimenti per l'esercizio degli studi professionali e delle strutture sanitarie private poiché è da considerarsi tuttora valida e coerente con il sistema delineato dalle indicazioni strategiche del piano sanitario regionale 2008-2010.

5. È necessario invece modificare la disciplina della procedura di verifica dei requisiti di esercizio per le strutture pubbliche, degli standard e delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private e prevedere la costituzione di un nuovo sistema di verifica della qualità delle strutture accreditate.

6. È necessario separare il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche da quello di verifica dei requisiti di esercizio al fine di garantire in tempi più rapidi le azioni di accreditamento delle strutture delle aziende sanitarie regionali.

7. È necessario prevedere procedure più snelle per favorire una maggiore semplificazione e celerità nelle verifiche dei requisiti di esercizio per le aziende sanitarie pubbliche e nell'ambito delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private e degli studi professionali.

8. È necessario che siano previste procedure di adeguamento ed eventuali interventi sostitutivi nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche che presentino difformità rispetto ai requisiti e standard prescritti al fine di garantire la qualità e sicurezza delle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale.

9. È opportuno introdurre nel sistema sanitario regionale, oltre all'accreditamento istituzionale, un processo volontario di verifica e di attestazione del livello di qualità raggiunto dalle strutture sanitarie pubbliche e private in relazione a processi di miglioramento continuo, al fine di far emergere e stimolare le stesse strutture verso situazioni di eccellenza.

10. È opportuno promuovere lo sviluppo professionale continuo dei professionisti stimolando l'utilizzo di tutte quelle iniziative che possano valorizzare il possesso di competenze e capacità professionali.

11. È necessario prevedere un nuovo sistema di governo dei processi di qualità costituito da un organismo all'interno del Consiglio sanitario regionale, in posizione di terzietà rispetto all'amministrazione, con funzioni di orientamento del sistema e di consulenza scientifica, e da un organismo tecnico regionale con funzioni di verifica delle strutture accreditate.

12. È necessario garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini per il miglioramento ed il controllo sociale della qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure.

13. È necessario sostenere un'azione formativa a livello regionale che supporti il processo di cambiamento del sistema di accreditamento e faccia crescere le competenze sui temi della qualità e della sicurezza all'interno delle aziende sanitarie.

14. È necessario, in ragione della complessità dell'istruttoria da effettuare, stabilire in novanta e sessanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di autorizzazione rispettivamente per le strutture sanitarie private e per gli studi professionali.

15. È necessario che tutte le strutture pubbliche e private e gli studi professionali si adeguino ai requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dalla nuova normativa.

16. È necessario che il rinnovo dell'accreditamento alle strutture pubbliche e private già accreditate sia effettuato secondo le procedure ed i requisiti previsti dalla nuova normativa, con conseguente proroga della validità degli accreditamenti in essere.

17. È necessario garantire che i procedimenti in corso si concludano secondo la normativa previgente.

18. È necessario garantire la continuità delle funzioni di verifica per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Si approva la seguente legge

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina:

a) i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie nelle seguenti tipologie:

1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio;

2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;

3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;

b) i requisiti e le procedure per l'esercizio degli studi professionali, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, di cui al capo III;

c) i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale;

d) i requisiti e le procedure per l'attestazione di accreditamento di eccellenza per le strutture pubbliche e private che si sottopongono volontariamente a processi valutativi orientati al miglioramento continuo della qualità;

e) i principi per l'accreditamento dei professionisti e per la promozione della qualità professionale.

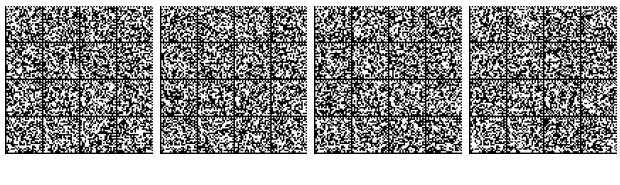

2. La presente legge intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Capo II

STRUTTURE SANITARIE

Sezione I

REALIZZAZIONE STRUTTURE SANITARIE E REQUISITI DI ESERCIZIO

Art. 2.

Realizzazione strutture sanitarie

1. Per la realizzazione di strutture sanitarie pubbliche e private e per l'ampliamento di quelle esistenti, il comune, in sede di rilascio del titolo edilizio secondo quanto disciplinato dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno regionale.

2. Le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilità, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attività per i quali è prevista, sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Art. 3.

Requisiti per l'esercizio di attività sanitarie

1. I requisiti per l'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 48.

2. Il regolamento di cui all'art. 48, stabilisce i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie.

Sezione II

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Art. 4.

Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie private

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie private è attribuita al comune ove la struttura ha sede.

2. Sono soggette ad autorizzazione del comune, da rilasciare nel termine di novanta giorni dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che erogano le prestazioni appartenenti alle tipologie indicate all'art. 1, comma 1, lettera *a)*.

3. Il comune acquisisce preventivamente dalla Giunta regionale il parere positivo sulla compatibilità della struttura rispetto al fabbisogno regionale in tutti i casi in cui detta compatibilità è prevista.

Art. 5.

Oggetto dell'autorizzazione

1. Sono oggetto di autorizzazione:

a) l' apertura;

b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività;

c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità della struttura ai requisiti di cui all'art. 3;

d) il trasferimento in altra sede.

2. Per ampliamento dell'attività, si intende un aumento del numero di posti letto o l'avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. Per trasformazione dell'attività, si intende la modifica di attività sanitarie già autorizzate.

Art. 6.

Verifica sul possesso dei requisiti

1. In relazione alle istanze presentate dalle strutture sanitarie private nei casi previsti dall'art. 5, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale del territorio in cui è situato il comune medesimo.

2. Il dipartimento di prevenzione, nello svolgimento della verifica di cui al comma 1, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell'azienda unità sanitaria locale. Il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.

3. Il comune, anche su istanza del dipartimento di prevenzione, può disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

4. La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione, nei casi di cui al comma 1, redige apposito verbale di ogni verifica, copia del quale è inviata al comune e consegnata alla struttura.

Art. 7.

Mantenimento dei requisiti

1. Le strutture sanitarie autorizzate inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 8.

Linee guida regionali

1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, nella formulazione degli atti di autorizzazione nonché per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 7, anche in relazione all'obbligo di tenuta dell'elenco regionale degli autorizzati e per l'eventuale e successiva richiesta di accreditamento.

2. Per la formulazione degli atti autorizzativi e la presentazione delle relative domande, la Giunta regionale indica:

a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda e negli atti comunali, per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, del presidio e delle attività svolte;

b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda, con riferimento a ciascuna fattispecie per cui è necessaria l'autorizzazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 9.

Comunicazione degli atti

1. Il comune trasmette all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 4, nonché le pronunce di revoca e decadenza di autorizzazioni precedentemente adottate.

2. Il comune comunica inoltre all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, l'avvenuto adempimento, da parte delle strutture sanitarie autorizzate, di quanto previsto dall'art. 7.

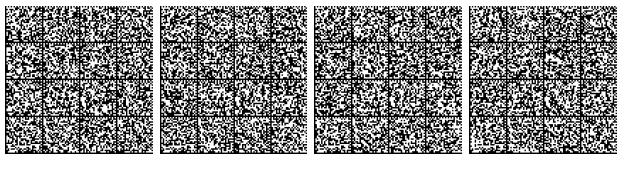

Art. 10.

Adempimenti delle strutture sanitarie private

1. Le strutture sanitarie private, nella persona del legale rappresentante, provvedono a tutti gli adempimenti loro attribuiti previsti dal regolamento di cui all'art. 48.

Art. 11.

Direttore sanitario

1. Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo.

2. Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post-acuta, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente.

4. Nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un laureato in odontoiatria.

5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte, per quanto di competenza, anche da un direttore tecnico in possesso di laurea specialistica in biologia o chimica o equipollenti, o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell'attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

6. Il regolamento di cui all'art. 48 definisce i compiti, l'impegno orario e le incompatibilità per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario.

Art. 12.

Provvedimenti del comune

1. Il comune dispone la chiusura della struttura aperta o trasferita in altra sede senza autorizzazione; dispone, altresì, la chiusura dell'attività ampliata o trasformata senza autorizzazione.

2. Il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dispone la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

3. In caso di violazione delle norme di cui al presente capo, di carenza dei requisiti di cui all'art. 3, o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione che non comportino situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, il comune ordina l'adeguamento della struttura, assegnando, a tal fine, un termine massimo di centottanta giorni.

4. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da trenta a centottanta giorni.

5. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate; in caso contrario, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione.

6. In caso di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata al comune, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attività può essere ripresa previo rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 13.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei casi previsti all'art. 12, commi 1 e 2, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 3.100,00 e un massimo di € 18.600,00.

2. Nel caso previsto all'art. 12, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 2.100,00 e un massimo di € 12.600,00.

3. Il legale rappresentante e il direttore sanitario della struttura che violano gli obblighi previsti a loro carico dal regolamento di cui all'art. 48, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Art. 14.

Applicazione dei provvedimenti sanzionatori

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale.

2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Sezione III

STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Art. 15.

Attestazione del possesso dei requisiti

1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, l'ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di strutture esistenti, è subordinata all'acquisizione dei preventivi permessi e delle certificazioni necessarie per l'avvio di attività.

2. Il direttore generale dell' azienda sanitaria, contestualmente all'avvio dell'attività, sia in quanto nuova sia in quanto ampliamento, trasformazione o trasferimento dell'attività esistente, ne dà comunicazione alla Giunta regionale; alla comunicazione è allegata attestazione in ordine al possesso dei requisiti di esercizio della struttura previsti dal regolamento di cui all'art. 48.

3. Il direttore generale si avvale, per i processi di auto-valutazione sulle proprie strutture, del supporto dei propri uffici tecnici e servizi prevenzione e protezione; può inoltre richiedere, durante i processi di autovalutazione, la collaborazione di esperti di altra azienda unità sanitaria locale.

4. Il direttore generale dell'azienda sanitaria attesta inoltre, con periodicità triennale, il mantenimento dei requisiti prescritti.

5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi allo scopo di un dipartimento di prevenzione operante in ambito territoriale diverso da quello dell'azienda sanitaria oggetto di verifica.

Art. 16.

Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche

1. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti prescritti, il direttore generale predispone un piano di intervento, contenente espliciti riferimenti alle azioni previste, anche allo scopo di garantire la qualità per l' utenza, con relativo cronoprogramma e correlato piano degli investimenti aziendali.

2. Il piano di intervento comprende un'accurata valutazione degli eventuali rischi per il paziente connessi e, conseguentemente, l'individuazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti, anche di natura organizzativa, atti a minimizzare gli eventuali rischi individuati.

3. La definizione del piano di intervento deve chiarire, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità, le eventuali interrelazioni esistenti tra piani di investimento aziendali e funzioni e competenze attribuite agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nonché le modalità di raccordo con i piani di investimento regionali.

4. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sull'esecuzione dei piani di intervento avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione di cui all'art. 15, comma 5.

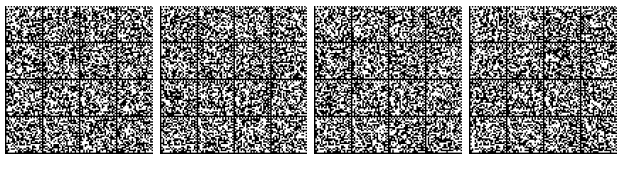

5. In caso di difformità rilevate rispetto al piano di intervento, la Giunta regionale acquisisce, per le conseguenti determinazioni, il parere della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'art. 40, che effettua una valutazione complessiva, anche in relazione agli atti aziendali in possesso dell'amministrazione regionale e alle determinazioni del competente settore della Direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà in materia di investimenti sanitari.

Capo III

STUDI PROFESSIONALI

Art. 17.

Autorizzazione studi professionali

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli studi professionali è attribuita al comune ove lo studio ha sede.

2. Sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciare nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, gli studi professionali individuati dal regolamento di cui all'art. 48.

Art. 18.

Requisiti per l'esercizio degli studi professionali

1. Il regolamento di cui all'art. 48 definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici per gli studi professionali di cui agli artt. 17 e 19, singoli o associati, medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementari all'attività clinica, con refertazione per terzi.

Art. 19.

Dichiarazione di inizio attività

1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività gli studi professionali che effettuano procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l'utente, individuati dal regolamento di cui all'art. 48.

2. Gli studi professionali presentano la dichiarazione di inizio attività per le fattispecie di cui all'art. 20, comma 1.

3. La dichiarazione deve essere inviata dal professionista al comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività o della realizzazione della variazione.

4. Il comune, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, nel caso di accertata carenza delle condizioni o dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di inizio o prosecuzione dell'attività o di realizzazione delle variazioni previste, ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'amministrazione comunale.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, l'attività può essere iniziata e le variazioni attuate allo scadere del termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività o alla realizzazione delle variazioni oggetto della dichiarazione, il professionista ne dà comunicazione al comune.

Art. 20.

Oggetto dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività

1. Sono oggetto di autorizzazione di cui all'art. 17 o di dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19:

a) l'apertura;

b) l'ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell'attività;

c) l'ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità dello studio ai requisiti di cui all'art. 18;

d) il trasferimento in altra sede.

Art. 21.

Verifica sul possesso dei requisiti

1. In relazione alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni di inizio attività presentate dagli studi professionali nei casi previsti dall'art. 20, il comune territorialmente competente, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale del territorio in cui è ricompreso il comune medesimo.

2. Il dipartimento di prevenzione, nello svolgimento della verifica di cui al comma 1, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell'azienda unità sanitaria locale; il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.

3. Il comune, anche su istanza del dipartimento di prevenzione, può disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.

4. La struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione di cui al comma 1, redige apposito verbale di ogni verifica, copia del quale è inviata al comune e consegnata al titolare dello studio.

Art. 22.

Mantenimento dei requisiti

1. Gli studi professionali autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 18.

Art. 23.

Linee guida regionali

1. La Giunta regionale fornisce ai comuni le indicazioni necessarie per assicurare la dovuta omogeneità nelle modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, nella formulazione degli atti di autorizzazione, per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività nonché per la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 22, anche in relazione all'obbligo di tenuta dell'elenco regionale degli autorizzati e per l'eventuale e successiva richiesta di accreditamento.

2. Per la formulazione degli atti autorizzativi, la presentazione delle relative domande e la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività, la Giunta regionale indica:

a) gli elementi che debbono obbligatoriamente essere esplicitati nella domanda di autorizzazione, nella dichiarazione di inizio attività e negli atti comunali per consentire l'individuazione del soggetto richiedente, dello studio e delle attività svolte;

b) la documentazione che deve essere allegata alla domanda o alla dichiarazione, con riferimento a ciascuno dei punti che formano oggetto di autorizzazione e di dichiarazione di inizio attività.

Art. 24.

Comunicazione degli atti

1. Il comune trasmette all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 17, nonché le pronunce di revoca e decadenza di autorizzazioni precedentemente adottate.

2. Nel caso in cui l'autorizzazione sia sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività, il comune provvede a trasmettere alla competente azienda unità sanitaria locale, alla Giunta regionale e all'ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione medesima per ciascuna delle fattispecie previste dall'art. 20; la comunicazione indica il titolare dello studio, la sede e se trattasi di studio medico o odontoiatrico.

3. Il comune comunica inoltre all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, l'avvenuto adempimento, da parte degli studi professionali autorizzati, di quanto stabilito dall'art. 22.

Art. 25.

Adempimenti del titolare dello studio professionale

1. Il titolare dello studio professionale provvede a tutti gli adempimenti e alle funzioni previste dal regolamento di cui all'art. 48.

Art. 26.

Provvedimenti del comune

1. Il comune dispone la chiusura dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione o, nei casi in cui sia prevista, senza la dichiarazione di inizio attività.

2. Il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dispone la chiusura dello studio, anche aperto a seguito di dichiarazione di inizio attività, nel quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.

3. In caso di violazione delle norme di cui al presente capo, di carenza dei requisiti di cui all'art. 18, o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione che non comportino situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, il comune ordina l'adeguamento dello studio, assegnando, a tal fine, un termine massimo di centottanta giorni.

4. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da trenta a centottanta giorni.

5. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate; in caso contrario, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o vieta la prosecuzione dell'attività intrapresa a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività.

6. Salvo il caso di comunicazione al comune di temporanea sospensione dello studio, in caso di accertata chiusura o inattività per un periodo superiore ad un anno, l'autorizzazione decade automaticamente e l'attività può essere ripresa solo a fronte della presentazione di una nuova domanda di autorizzazione o di una nuova dichiarazione di inizio attività.

Art. 27.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nei casi previsti all'art. 26, commi 1 e 2, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 1.550,00 e un massimo di € 9.300,00.

2. Nel caso previsto all'art. 26, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 1.050,00 e un massimo di € 6.300,00.

3. Il titolare dello studio che non adempie agli obblighi a lui imposti ai sensi dell'art. 25, èsoggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 250,00 e un massimo di € 1.500,00.

Art. 28.

Applicazione dei provvedimenti sanzionatori

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale.

2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Capo IV

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 29.

Accreditamento istituzionale

1. Le strutture sanitarie private autorizzate che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e le strutture sanitarie pubbliche devono ottenere l'accreditamento da parte della Giunta regionale.

2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture pubbliche e private che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, in particolare al piano sanitario e sociale integrato regionale e al possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

3. L'accreditamento è attribuito con riferimento alla struttura organizzativa funzionale finalizzata all'erogazione di prestazioni sanitarie oggetto dell'istanza, da individuarsi secondo le indicazioni del regolamento di cui all'art. 48.

4. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992, da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

5. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo 502/1992.

6. L'accreditamento istituzionale ha validità per cinque anni e può essere rinnovato; a tal fine, il legale rappresentante della struttura presenta istanza alla Giunta regionale con le medesime modalità e procedure di cui all'art. 32; nelle more del provvedimento regionale, la struttura sanitaria continua ad operare in regime di proroga.

Art. 30.

Requisiti per l'accreditamento istituzionale

1. I requisiti necessari per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale e i correlati indicatori di valutazione sono definiti dal regolamento di cui all'art. 48.

2. Nell'ambito dei requisiti di cui al comma 1, il regolamento di cui all'art. 48 definisce i requisiti di qualità e sicurezza, riferiti alla qualità di tipo organizzativo, tecnico-professionale e alla qualità come percepita dall'utente, che ineriscono standard organizzativi, di processo e di gestione del rischio clinico, in conformità con gli assetti organizzativi e strategici del sistema sanitario regionale e in coerenza con il sistema regionale di valutazione delle «performance» delle aziende sanitarie.

Art. 31.

Verifica di funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria

l. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità e gli ambiti di applicazione della verifica di funzionalità di cui all'art. 29, comma 2, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale.

Art. 32.

Procedure per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale

1. La domanda di accreditamento è inoltrata alla Giunta regionale da parte del legale rappresentante delle strutture pubbliche e private richiedenti.

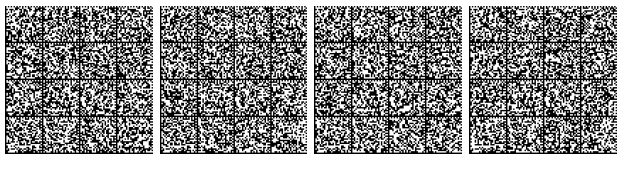

2. L'istanza di accreditamento deve essere corredata di apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante della struttura, attestante il possesso dei requisiti prescritti indicati dal regolamento di cui all'art. 48 che definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.

3. La Giunta regionale, accertata la funzionalità delle prestazioni erogate dalla struttura rispetto alla programmazione sanitaria regionale, rilascia l'accreditamento istituzionale.

Art. 33.

Funzioni di verifica e controllo

1. La Giunta regionale effettua controlli su un campione sufficientemente numeroso delle attestazioni e dichiarazioni sostitutive prodotte in relazione alle istanze presentate, con modalità, frequenza e criteri definiti con atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi, per l'azione di verifica sul reale possesso dei requisiti dichiarati, del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 42.

2. Le strutture accreditate sono altresì soggette a periodiche verifiche a campione, da parte del gruppo tecnico regionale di valutazione, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento.

3. Le risultanze delle verifiche sono riportate alla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'art. 40, che esprime con apposita relazione le proprie valutazioni in ordine alle eventuali difformità rispetto ai requisiti prescritti ed ai conseguenti provvedimenti da adottare.

4. Nei casi di particolare gravità, come individuati nella relazione di cui al comma 3, la Giunta regionale trasmette al legale rappresentante della struttura apposita diffida a garantire l'adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, trascorso inutilmente il quale, la Giunta regionale adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell'accreditamento o, nel caso di strutture pubbliche, all'esercizio di poteri sostitutivi.

Capo V

ACCREDITAMENTO DI ECCELLENZA

Art. 34.

Accreditamento di eccellenza

1. La Giunta regionale attribuisce l'accreditamento di eccellenza per esprimere il livello di qualità e di eccellenza raggiunto dal soggetto richiedente nell'ambito di un processo valutativo dinamico, ad adesione volontaria, orientato al miglioramento continuo in relazione a obiettivi predefiniti di performance in termini di qualità e sicurezza delle cure sanitarie.

2. La Giunta regionale si avvale, per l'attribuzione dell'accreditamento di eccellenza, degli strumenti e delle metodiche mirate alla valutazione della qualità presenti nel sistema regionale.

3. I soggetti pubblici e privati richiedono l'accreditamento di eccellenza in relazione a proprie strutture organizzative funzionali già in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 29.

4. L'accreditamento di eccellenza può essere inoltre richiesto per specifici processi assistenziali di alta complessità formalmente definiti.

5. La richiesta di accreditamento di eccellenza da parte delle aziende sanitarie pubbliche presuppone la loro costante partecipazione al sistema regionale di valutazione delle performance aziendali e la coerenza della richiesta rispetto all'andamento dei risultati periodicamente misurati dal sistema di valutazione regionale.

6. L'accreditamento di eccellenza ha validità per cinque anni e può esserne chiesto il rinnovo.

7. Il rinnovo dell'attestazione di accreditamento di eccellenza è rilasciato dalla Giunta regionale, su istanza di parte, mediante le procedure di cui all'art. 36.

Art. 35.

Requisiti per l'accreditamento di eccellenza

1. I requisiti di qualità richiesti, i correlati indicatori di valutazione e le modalità per l'attribuzione dell'accreditamento di eccellenza sono definiti dal regolamento di cui all'art. 48.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli specifici ulteriori indicatori per l'attribuzione dell'accreditamento di eccellenza correlati agli obiettivi strategici annuali e pluriennali assegnati alle aziende sanitarie e per promuovere il miglioramento continuo; gli indicatori così definiti sono recepiti, se valutati di costante utilità, negli aggiornamenti del regolamento di cui all'art. 48.

3. I requisiti di qualità necessari per l'accreditamento di eccellenza sono correlati a:

a) processi di valutazione derivanti dal sistema regionale di valutazione delle performance delle aziende sanitarie;

b) realizzazione delle migliori pratiche per la sicurezza del paziente con riferimento alle indicazioni emanate a livello regionale;

c) specifici obiettivi strategici di miglioramento definiti a livello regionale.

Art. 36.

Procedure per l'attribuzione dell' accreditamento di eccellenza

1. I soggetti che intendono acquisire l'attestazione regionale di accreditamento di eccellenza presentano apposita istanza alla Giunta regionale.

2. La domanda deve essere corredata da attestazione o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante comprovante il possesso dei requisiti previsti, di cui all'art. 35, in relazione all'oggetto della richiesta di accreditamento di eccellenza; l'istanza può essere, inoltre, supportata da certificazioni di qualità acquisite mediante l'apporto di soggetti esterni.

3. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'art. 40 provvede, con il supporto del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 42, ad effettuare una valutazione complessiva dell'istanza mediante l'elaborazione di un «report» di sintesi sulle caratteristiche qualitative oggetto della richiesta, sulla base:

a) delle informazioni contenute nell'attestazione o dichiarazione sostitutiva;

b) degli elementi di valutazione espressi, per quanto riguarda le aziende sanitarie, dal sistema regionale di valutazione delle performance delle aziende sanitarie toscane;

c) dei dati di valutazione in relazione agli indicatori specifici definiti dalla Giunta regionale di cui all'art. 35, comma 2.

4. La Giunta regionale attribuisce l'attestazione di accreditamento di eccellenza sulla base del parere vincolante espresso dalla commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'art. 40.

Art. 37.

Funzioni di verifica e controllo

1. La Giunta regionale, avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 42, attiva controlli a campione, con modalità, frequenza e criteri definiti con atto del dirigente regionale competente per materia, sulle dichiarazioni sostitutive o attestazioni prodotte ai fini dell'accreditamento di eccellenza e sul mantenimento dei requisiti dichiarati.

2. Le risultanze delle verifiche di cui al comma 1, sono riportate alla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all'art. 40, che formula, se necessario, la proposta di revoca dell'accreditamento di eccellenza.

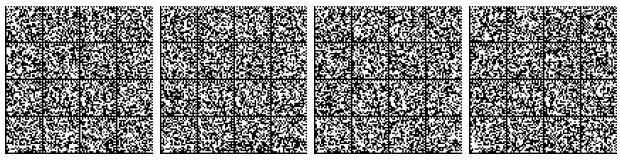

Capo VI

LA QUALITÀ DEI PROFESSIONISTI

Art. 38.

L'accreditamento istituzionale dei professionisti titolari di studio professionale

1. I professionisti titolari degli studi di cui agli artt. 17 e 19, che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, richiedono alla Giunta regionale l'accreditamento istituzionale.

2. L'accreditamento istituzionale ha validità di cinque anni e può esserne chiesto il rinnovo.

3. Per l'accreditamento istituzionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, commi 4, 5 e 6.

4. I requisiti prescritti per l'attribuzione dell'accreditamento istituzionale, sono definiti dal regolamento di cui all'art. 48, sentito il Consiglio sanitario regionale; il regolamento definisce altresì le procedure e le modalità per il rilascio.

5. Il regolamento prevede in particolare:

a) il possesso, da parte del professionista, di adeguati crediti formativi, in coerenza con il programma di educazione continua in medicina (ECM), di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992, appositamente certificati ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005;

b) la consistenza dell'attività professionale svolta tale da assicurare il possesso di competenze e capacità professionali adeguate.

6. Il professionista che intende richiedere l'accreditamento istituzionale deve dotare il proprio studio professionale dei requisiti e delle caratteristiche necessarie per l'espletamento delle funzioni sanitarie rivolte al pubblico, previste dalle norme vigenti.

7. La Giunta regionale effettua controlli sulle dichiarazioni prodotte in relazione alle istanze presentate con le modalità di cui all'art. 33.

Art. 39.

La promozione della qualità professionale dei professionisti operanti per il servizio sanitario regionale

1. La Regione promuove lo sviluppo professionale continuo dei professionisti che operano per il servizio sanitario regionale, nelle aziende sanitarie pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante iniziative che valorizzino il possesso di competenze e capacità professionali, riconosciute e attestate anche attraverso modalità partecipate di autovalutazione.

2. La qualità professionale dei professionisti, che inerisce le competenze possedute nella pratica della propria disciplina e la qualità delle prestazioni professionali fornite, si fonda sulla formazione continua e su un adeguato svolgimento delle principali attività inerenti le linee assistenziali della propria disciplina.

3. Il Consiglio sanitario regionale, di cui all'art. 83 della legge regionale n. 40/2005, attiva e coordina le iniziative necessarie per la definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento di competenze e capacità professionali adeguate ai progressi tecnico-scientifici e ai livelli di qualità e di sicurezza delle cure richiesti..

Capo VII

GLI STRUMENTI DEL SISTEMA

Art. 40.

La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 92 della legge regionale n. 40/2005, il Consiglio sanitario regionale costituisce una commissione permanente denominata «Commissione regionale per la qualità e la sicurezza».

2. La Commissione di cui al comma 1, svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equità ed in particolare:

a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualità e sicurezza in ambito sanitario;

b) esprime parere sui requisiti e gli indicatori per i vari livelli del sistema di valutazione disciplinati dal regolamento di cui all'art. 48;

c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attività del gruppo regionale di valutazione, da cui acquisisce le risultanze delle attività di verifica;

d) promuove le azioni formative nelle materie oggetto della presente legge;

e) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza;

f) promuove, attraverso gli organismi regionali del governo clinico, il coordinamento interaziendale delle iniziative in materia di qualità e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale;

g) redige annualmente una relazione sull'attività svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale.

3. Il Consiglio sanitario regionale assicura che, nell'ambito della Commissione di cui al comma 1, sia garantita la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, di gestione del rischio clinico e di valutazione delle performance del sistema sanitario regionale e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie.

4. Per il suo funzionamento, la Commissione di cui al comma 1, si avvale della struttura tecnico operativa del competente settore regionale, che provvede allo svolgimento delle attività necessarie per l'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge.

Art. 41.

Elenco regionale dei valutatori

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario; l'elenco è aggiornato con periodicità triennale.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di accesso all'elenco di cui al comma 1 e i requisiti richiesti, nel rispetto dei seguenti principi:

a) accesso all'elenco mediante un'apposita procedura selettiva regionale, con valutazione di titoli e colloquio attitudinale;

b) definizione dei titoli di studio di livello universitario e competenze specifiche in materia di valutazione della qualità e della sicurezza in ambito sanitario;

c) valorizzazione di esperienze professionali e lavorative acquisite in materia.

Art. 42.

Gruppo tecnico regionale di valutazione

1. Il direttore generale della direzione generale competente per materia costituisce il gruppo tecnico regionale di valutazione, di seguito denominato «gruppo di valutazione», con proprio decreto, sulla base dell'elenco di cui all'art. 41, assicurando la presenza al suo interno delle diverse professionalità, in grado di fornire l'apporto integrato delle varie competenze teoriche ed esperienziali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite al gruppo stesso.

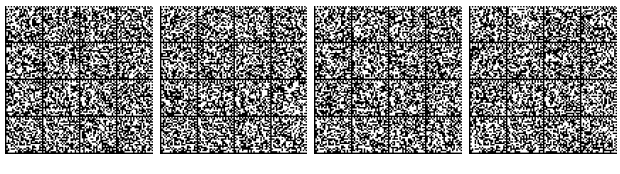

2. Il regolamento di cui all'art. 48 disciplina i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi membri, atte a garantire l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento delle attività di valutazione.

3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dipendenti regionali.

4. Il gruppo di valutazione valuta i livelli di qualità e sicurezza raggiunti dalle strutture pubbliche e private oggetto di visita e la loro coerenza con quanto dichiarato dal responsabile legale della struttura.

5. A tali fini, il gruppo di valutazione:

a) organizza e realizza le visite a campione nelle strutture organizzative funzionali che hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e del loro mantenimento negli anni successivi;

b) organizza e realizza le visite a campione nelle strutture organizzative funzionali che hanno conseguito l'accreditamento di eccellenza;

c) organizza e realizza le ulteriori visite, disposte dalla Commissione di cui all'art. 40, in conseguenza di eventi sentinella accaduti o per controlli su aree di criticità emerse nelle visite a campione;

d) monitora sistematicamente l'andamento dei risultati misurati dal sistema di valutazione regionale nelle strutture organizzative delle aziende sanitarie oggetto di accreditamento sia istituzionale che di eccellenza;

e) verifica la coerenza delle richieste di accreditamento di eccellenza con la performance riscontrata dal sistema di valutazione regionale, ai fini della elaborazione del report di sintesi di cui all'art. 36, comma 3.

6. Attraverso le attività di verifica di cui al comma 4, il gruppo di valutazione incentiva e supporta le strutture sanitarie pubbliche e private a sviluppare al loro interno la cultura del miglioramento continuo della qualità e della sicurezza.

7. Il gruppo di valutazione opera presso il competente settore regionale; per il suo funzionamento il gruppo individua al suo interno un proprio coordinatore.

8. In caso di particolari azioni valutative che richiedano specifiche competenze professionali in ambito sanitario, il direttore generale della direzione generale competente per materia integra il gruppo di valutazione con l'apporto di professionisti esperti per la valutazione su particolari aree e percorsi assistenziali specifici, su indicazione del Consiglio sanitario regionale; a tali professionisti compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, determinate in rapporto a quanto stabilito per i dipendenti regionali.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza e di carica e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del gruppo di valutazione, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.

Art. 43.

La partecipazione dei cittadini per la qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini per il miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria e la sicurezza delle cure, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

2. A tal fine, la Regione si avvale del «Forum permanente dei cittadini per l'esercizio del diritto alla salute», di seguito denominato «forum», costituito dalla Giunta regionale con apposito protocollo d'intesa con il comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

3. Al forum sono fornite tutte le informazioni relative ai procedimenti regionali disciplinati dalla presente legge.

4. La Commissione di cui all'art. 40, trasmette al forum e alla commissione consiliare competente, la relazione annuale sull'attività svolta e sulle risultanze delle azioni di verifica e controllo effettuate a livello regionale e acquisisce dal forum eventuali segnalazioni e proposte in ordine ai temi della qualità e della sicurezza nell'ambito delle strutture sanitarie accreditate.

Art. 44.

Il coordinamento aziendale delle attività per il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure

1. Le aziende sanitarie sono impegnate a promuovere e governare, con un adeguato coordinamento interno, le strategie aziendali orientate al miglioramento della qualità, alla diffusione della cultura della verifica, alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le aziende sanitarie assicurano:

a) il raccordo e la sinergia tra i vari attori che all'interno dell'azienda rivestono ruoli in materia di qualità e sicurezza delle cure;

b) la fattiva e coordinata partecipazione delle componenti interne ai processi di autovalutazione previsti nell'ambito dei procedimenti per l'accreditamento istituzionale e di eccellenza, nonché dei processi di valutazione delle performance aziendali.

Art. 45.

La formazione

1. La Regione sostiene il processo di crescita del sistema sanitario regionale verso il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure mediante lo strumento della formazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale n. 40/2005.

2. Le aziende sanitarie sono impegnate a porre in atto, in coerenza con gli indirizzi regionali sulla formazione di cui alla legge regionale n. 40/2005, apposite iniziative formative per far crescere nel tessuto aziendale i processi di miglioramento continuo della qualità e l'adesione alle disposizioni inerenti i sistemi di accreditamento e di valutazione delle performance aziendali; a tal fine le aziende sanitarie individuano, nell'ambito del piano annuale della formazione, le iniziative specifiche finalizzate alle azioni per la qualità e la sicurezza di cui al presente comma.

3. A livello regionale sono assunte specifiche iniziative di formazione rivolte:

a) ai componenti del gruppo di valutazione, di cui all'art. 42, per favorire l'acquisizione di conoscenze relative al contesto sanitario regionale e agli obiettivi strategici regionali, utili per lo svolgimento delle funzioni di verifica nei processi di accreditamento;

b) ai vertici aziendali, impegnati nelle azioni di coordinamento di cui all'art. 44, per promuovere l'adesione ai principi e alle finalità della presente legge.

4. Per la realizzazione delle iniziative formative di cui al comma 3, la Giunta regionale si avvale dei soggetti preposti alle iniziative formative di valenza regionale.

Art. 46.

Sistema informativo e comunicazione pubblica

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Giunta regionale promuove l'espletamento in via telematica degli adempimenti informativi previsti dalla presente legge.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale realizza una specifica banca dati a cui afferiscono le informazioni derivanti dalle procedure di autorizzazione, accreditamento e monitoraggio di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, le modalità attuative dei processi informativi indicati nel presente articolo, conformando tali modalità alle disposizioni regionali e nazionali

sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sull'utilizzo integrato del patrimonio informativo regionale.

4. La Giunta regionale garantisce la piena trasparenza e pubblicità delle informazioni rendendo accessibile, attraverso l'uso delle banche dati di cui al comma 2:

a) l'elenco delle strutture sanitarie e degli studi autorizzati e accreditati;

b) i dati delle azioni di verifica;

c) i dati di valutazione delle performance delle aziende sanitarie, con particolare riferimento a quelli relativi alla qualità e alla sicurezza delle cure.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione nella quale vengono illustrati i dati di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui agli artt. 40, 42 e 45 della presente legge, stimati annualmente in complessivi € 1.150.000,00, si fa fronte per € 1.000.000,00 con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (UPB) 243 «Organizzazione del sistema sanitario - Spese correnti» e per € 150.000,00 con le risorse stanziate sulla UPB 244 «Formazione e politiche del personale - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 48.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina:

a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private di cui all'art. 10 e degli studi professionali di cui all'art. 25;

b) i compiti, l'impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private di cui all'art. 11;

c) i requisiti per l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 3;

d) i requisiti per l'esercizio degli studi professionali di cui all'art. 18;

e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione, di cui all'art. 17, o soggetti a dichiarazione di inizio attività, di cui all'art. 19;

f) le modalità per l'individuazione delle strutture organizzative funzionali di cui all'art. 29, comma 3;

g) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 30 e dei professionisti titolari di studi di cui all'art. 38, comma 4;

h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le strutture di cui all'art. 32, comma 2 e dei professionisti titolari di studio di cui all'art. 38, comma 4;

i) i requisiti e le modalità per l'accreditamento di eccellenza delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 35;

j) le modalità di funzionamento del gruppo di valutazione e le ipotesi di astensione dei suoi componenti di cui all'art. 42.

Art. 49.

Norme di prima applicazione

1. Per tutte le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 48, il direttore generale della competente azienda sanitaria attesta alla Giunta regionale il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento nei termini e con le modalità definite dal regolamento stesso.

2. In caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti di esercizio prescritti, il direttore generale presenta un piano di intervento ai sensi dell'art. 16.

3. Le strutture sanitarie pubbliche in esercizio a seguito delle attestazioni presentate ai sensi del comma 1, conseguono l'accreditamento istituzionale.

4. Le strutture sanitarie private e gli studi professionali si adeguano ai requisiti di esercizio e di accreditamento prescritti dal regolamento di cui all'art. 48, nei termini e con le modalità definite dal regolamento stesso.

5. Il termine previsto all'art. 17, comma 6-*ter*, della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), è prorogato fino al termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 48, o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

6. La validità dei provvedimenti di accreditamento istituzionale rilasciati a strutture pubbliche e private ai sensi della legge regionale n. 8/1999 è prorogata sino al termine definito dal regolamento di cui all'art. 48.

Art. 50.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, mantengono la propria validità gli atti approvati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale n. 8/1999.

2. Fino all'approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, gli indirizzi per la verifica di compatibilità di cui all'art. 2 e gli indirizzi per la verifica di funzionalità di cui all'art. 31, sono quelli definiti dal piano sanitario regionale 2008 - 2010.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 48, si concludono secondo la normativa previgente.

4. Al fine di garantire la continuità della funzione di verifica per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, le commissioni regionali di accreditamento di cui alla legge regionale n. 8/1999, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano nelle funzioni fino alla costituzione della Commissione di cui all'art. 40 e del gruppo di valutazione di cui all'art. 42.

Art. 51.

Efficacia differita

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 48, ad esclusione degli artt. 40, 41 e 49, commi 5 e 6.

Art. 52.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 48, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento);

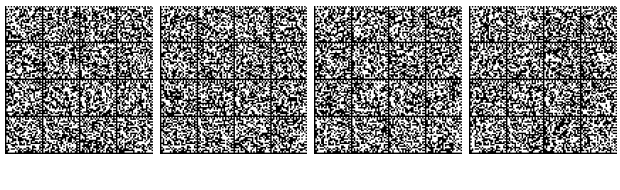

b) legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: Autorizzazione e procedura di accreditamento»);

c) legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento,» già modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 20»);

d) legge regionale 8 luglio 2003, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento»);

e) legge regionale 22 ottobre 2004, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento» modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34);

f) legge regionale 12 novembre 2007, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento»);

g) art. 25 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 «Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.» Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 5/2008»).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2009.

09R0810

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-022) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
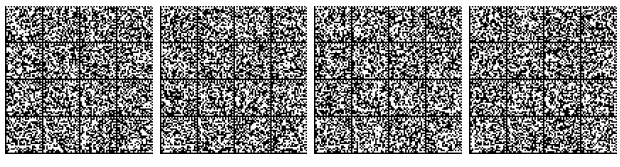
€ 2,00